

COMUNE DI MONTERUBBIANO

STATUTO

Delibera n. 24 del 12 giugno 1991.

TITOLO 01

COMUNE DI MONTERUBBIANO. AUTONOMIA E PRINCIPI ISPIRATORI

ART. 01 - DEFINIZIONE E NOME

01. IL COMUNE DI MONTERUBBIANO, IN SEGUITO DENOMINATO PIU' BREVEMENTE "COMUNE" E' ENTE LOCALE AUTONOMO NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA

- CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI E DAL PRESENTE STATUTO.

02. E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. HA PERSONALITA' GIURIDICA: PUO' PROPORRE AZIONI E PUO' STARE IN GIUDIZIO PER LA DIFESA DEI DIRITTI.

04. CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE DI CUI NON HA LA DISPONIBILITA', HA POTERE DI ESTERNAZIONE EDI RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DEGLI ALTRI LIVELLI DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE AI QUALI E' ATTRIBUITO, PER LEGGE, IL POTERE DI PROVVEDERE ALLA SODDISFAZIONE DEGLI STESSI.

05. CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI DI CUI HA LA DISPONIBILITA', IN CONFORMITA' AI PRINCIPI INDIVIDUATI DALLA LEGGE, SVOLGE FUNZIONI POLITICHE, NORMATIVE, DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 02 - PRINCIPI FONDAMENTALI

01. QUALE ENTE AUTONOMO TERRITORIALE DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE, ESPONENZIALE DI TUTTI GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' STANZIATA SUL SUO TERRITORIO, IL COMUNE DI MONTERUBBIANO:

- RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE;

- RIVOLGE LA PROPRIA AZIONE ANCHE ALLE PERSONE CHE COMUNQUE ENTRANO IN RAPPORTO CON IL COMUNE, PER RAGIONI DI DIMORA TEMPORANEA, DI LAVORO O DI INTERESSI LOCALIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE;

- FAVORISCE UNA DIFFUSIONE DEI SERVIZI OMOGENEA ED EQUILIBRATA SUL TERRITORIO;

- PERSEGUE LE FINALITA' DI DETERMINARE UN MIGLIORAMENTO ARMONICO DELLA QUALITA' DELLA VITA DI TUTTA LA POPOLAZIONE STANZIATA SUL SUO TERRITORIO;

- PROMUOVE E FAVORISCE IL COORDINAMENTO DELL'AZIONE DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO;

- PROMUOVE E CURA LA TUTELA DEGLI INTERESSI DIFFUSI;

- GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA' LOCALE;

- CURA LO SVILUPPO DEL PROPRIO TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE, INSEDIATIVE E ABITATIVE CHE SU DI ESSO SI SVOLGONO;

- ISPIRA LA PROPRIA ATTIVITA' ALLA TUTELA DEI VALORI STORICI E DELLE TRADIZIONI LOCALI;
- PROMUOVE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E SCAMBIO CON ALTRE COMUNITA' LOCALI, PUR DI ALTRE NAZIONI NEI LIMITI E NEL RISPETTO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI, ANCHE ATTRAVERSO LA FORMA DI GEMELLAGGIO;
- FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI LIBERTA', EGUAGLIANZA, SOLIDARIETA' E GIUSTIZIA E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE OPERANDO PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER LA ARI DIGNITA' SOCIALE DEI CITTADINI;
- TUTELA E PROMUOVE I DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PROPRIO PAESE ANCHE AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA. IN TALE OTTICA RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE, VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E GLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO, PROMUOVE GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;
- ADEGUA L'AZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE, TIENE CONTO E VALORIZZA, NELLA PROGRAMMAZIONE E NELLA GESTIONE DELLE PROPRIE ATTIVITA', L'APPORTO DEGLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE;
- RICONOSCE LA FUNZIONE SOCIALE ED IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI;
- PROMUOVE FORME DI UNIONE CON I COMUNI CONTERMINI PER ESERCITARE CONGIUNTAMENTE FUNZIONI E SERVIZI PROPRI ANCHE AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ED UTILITA' DEGLI STESSI;
- PROMUOVE LA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVE ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO E DI COOPERAZIONE;
- SI ADOPERA PER RENDERE OTTIMALI, QUANTITATIVAMENTE ED ANCHE QUALITATIVAMENTE, I SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED AMMINISTRATIVI EROGATI NELLE ZONE AGRICOLE E PER FAR EMERGERE LE ESPERIENZE PROFESSIONALI ED UMANE DEL COLTIVATORE DEL QUALE RICONOSCE LE **ESIGENZE** ED IL DIRITTO A FRUIRE CON PARI OPPORTUNITA' DEI PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI;
- SOSTIENE, ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, LA SICUREZZA SOCIALE E LA TUTELA DEI SOGGETTI PIU' DEBOLI, E CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE E PERSONALE AL FINE DI UN LORO PIENO INSERIMENTO NEL TESSUTO SOCIALE;
- RICONOSCE IL RUOLO DEL BAMBINO COME SOGGETTO GIURIDICO PORTATORE DI INTERESSI MERITEVOLI DI ESSERE TUTELATI IN MODO SPECIFICO;
- SI ADOPERA PER RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALLA CULTURA E ALLA SALUTE;
- ISPIRA L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI CRITERI DELL'ECONOMICITA' DI GESTIONE, DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA PERSEGUENDO OBIETTIVI DI TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE;

- RICONOSCE, PER LA SUA EFFICACE AZIONE EDUCATIVA, FORMATIVA E DI DIFESA DELLA SALUTE, LA FUNZIONE SOCIALE EDI PROGRESSO UMANO DELLO SPORT E NE FAVORISCE LA PROMOZIONE E L'ESERCIZIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DELLE NECESSARIE STRUTTURE E SOSTENENDO L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DILETTANTISTICO;
- ORGANIZZA LE STRUTTURE AL FINE DI REALIZZARE L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI BASANDOSI SU CRITERI CHE INDIVIDUANO LE RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE E ATTUANDO IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI RUOLI POLITICI E AMMINISTRATIVI DA QUELLI GESTIONALI;
- CONCORRE, IN MODO AUTONOMO, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

ART. 03 - AUTONOMIA

IL COMUNE DI MONTERUBBIANO E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA, AMMINISTRATIVA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

ART. 04 - TERRITORIO

01. IL TERRITORIO COMUNALE E' QUELLO RISULTANTE DAL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.
02. IL COMUNE RICONOSCE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL'UNITA' TERRITORIALE, LE FRAZIONI DI RUBBIANELLO E DI MONTOTTO.
03. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

ART. 05 - SEDE

01. LA SEDE DEL COMUNE DI MONTERUBBIANO E' SITA NEL CAPOLUOGO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE UBICATO IN VIA TRENTO E TRIESTE N. 01 .
02. PRESSO LA DETTA SEDE SI RIUNISCONO, ORDINARIAMENTE, TUTTI GLI ORGANI E LE COMMISSIONI COMUNALI.
03. SOLO IN VIA ECCEZIONALE, PER ESIGENZE PARTICOLARI, PER DISPOSIZIONE DEL SINDACO, POTRANNO ESSERE AUTORIZZATE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELLE COMMISSIONI IN ALTRA SEDE.
04. QUALORA LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELLE COMMISSIONI SIANO PUBBLICHE E NON SI TENGANO NELLA SEDE MUNICIPALE DOVRA' DARSÌ PREVENTIVA NOTIZIA ALLA CITTADINANZA MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DA AFFIGGERSI ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE NON PIU' TARDI DELLE ORE ANTIMERIDIANE DEL GIORNO STABILITO PER LA RIUNIONE.

ART. 06 - STEMMA - GONFALONE - FASCIA TRICOLORE

01. LO STEMMA ED IL GONFALONE DEL COMUNE SONO CONFORMI AI BOZZETTI ALLEGATI CHE, CON LE RISPETTIVE DESCRIZIONI, FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE STATUTO.
02. IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. LA FASCIA TRICOLORE E' COMPLETATA CON LO STEMMA DI CUI AL PRIMO COMMA.

04. L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE E DELLA FASCIA TRICOLORE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

05. LA CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI O ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE DOVRA' ESSERE DELIBERATA DALLA GIUNTA NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 07 - MODIFICAZIONE DEL NOME, DELLO STEMMA E DEL GONFALONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE, DA ADOTTARSI CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, POTRA' MODIFICARE IL NOME, LO STEMMA ED IL GONFALONE A CONDIZIONE CHE LA PROPOSTA RELATIVA, SOTTOPOSTA A PREVENTIVO REFERENDUM CONSULTIVO, ABBAIA OTTENUTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI PARTECIPANTI AL REFERENDUM.

02. ANCHE LA PROPOSTA DI VARIAZIONE, DA APPROVARSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DOVRA' ESSERE APPROVATA CON LA MAGGIORANZA SPECIALE DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

03. SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE E LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI SPECIALI.

TITOLO 02

FUNZIONI E COMPITI

ART. 08 - FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI DELEGATE

01. OLTRE ALLE FUNZIONI LA CUI TITOLARITA' E' ATTRIBUITA AL COMUNE (FUNZIONI PROPRIE), LA LEGGE PUO' DEMANDARE AL COMUNE L'ESERCIZIO DI FUNZIONI LA CUI TITOLARITA' RESTA IMPUTATA AD ORGANI STATALI O REGIONALI (FUNZIONI DELEGATE).

02. NEL CASO IN CUI NON SI DISPONGA CON LO STESSO PROVVEDIMENTO DI DELEGA, L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL DELEGANTE, E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 09 - FUNZIONI PROPRIE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME SIA DI DECENTRAMENTO SIA DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

03. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SEGUENTI:

- A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA COMUNALE;
- B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;

- C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE;
 - D) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
 - E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;
 - F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;
 - G) SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALE, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI;
 - H) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;
 - I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE.
04. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI.

ART. 10 - I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA

STATALE

- 01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.
- 02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.
- 03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGANO AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.
- 04. COMPETONO AL COMUNE E VENGONO AFFIDATE DAL SINDACO FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA' LOCALE, CHE SONO SVOLTE IN MODO ORGANIZZATO TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO.

TITOLO 03

FINALITA'

ART. 11 - FINALITA'

- 01. FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEI PRINCIPI CARDINE STABILITI DALL' ARTT. 02 DEL PRESENTE STATUTO, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE FINALITA' INDICATE NEI SUCCESSIVI ARTICOLI CONTENUTI NEL PRESENTE STATUTO.

ART. 12 - TUTELA DELLA SALUTE

- 01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.
- 02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

ART. 13 - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

- 01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E

PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 14 - PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. RICONOSCE COME TIPICHE DELLA COMUNITA' MONTERUBBIANESE LE TRADIZIONI CHE SI CELEBRANO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI PENTECOSTE.

03. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

04. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 90 , N. 142 .

05. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI STESSI.

ART. 15 - ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 16 - SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU'

VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

04. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

ART. 17 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - SOCIALE E TERRITORIALE

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE E CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'; ATTUA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E I PIANI D'INTERVENTO SETTORIALE NEL PROPRIO TERRITORIO.

02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE IN MODO DA APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

ART. 18 - PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO ASSEMBLEE, INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE.

03. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

TITOLO 04

ORGANI DEL COMUNE

ART. 19 - GLI ORGANI DEL COMUNE

01. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, SONO: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA MUNICIPALE E IL SINDACO.

02. E' ORGANO AUSILIARIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE E AL PRESENTE STATUTO, IL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL CONSIGLIO E' ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

04. LA GIUNTA MUNICIPALE E' ORGANO DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE.

05. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, UFFICIALE SANITARIO.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE E' ORGANO AUSILIARIO MONOCRATICO LIMITATAMENTE ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI AVENTI RILEVANZA ESTERNA ATTRIBITEGLI ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA MUNICIPALE ED IL SINDACO SONO ORGANI POLITICI E DI AMMINISTRAZIONE.

08. AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI COMPETE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 20 - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

01. PER GLI AMMINISTRATORI, PER IL PERSONALE DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI PER I SERVIZI SOCIALI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DEL DENARO PUBBLICO E SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA PARTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

03. L'AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN 05 ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI NONCHE' DEI DIPENDENTI E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

ART. 21 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

01. SALVE LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI CUI ALLA LEGGE 30.04.81 , N. 154 , I COMPONENTI DEGLI ORGANI COMUNALI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI NEI CONFRONTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI O SOTTOPOSTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA. PARIMENTI DEVONO ASTENERSI QUANDO SI TRATTA D'INTERESSE DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE, O DEL CONIUGE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. IL DIVIETO DI CUI AL 01 COMMA COMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.

03. IL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 22 - IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. LE INDENNITA', IL RIMBORSO SPESE E L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

ART. 23 - DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSILIARI CONSECUTIVE, DI CUI ALMENO UNA ORDINARIA, SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. NEL COMPUTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SI TIENE CONTO DELLE SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE.

04. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

05. NON E' NECESSARIA LA NOTIFICAZIONE NELLE FORME PROCESSUALI CIVILI.

ART. 24 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE DIPENDENTI E DAGLI ENTI A CUI IL COMUNE PARTECIPA O CHE SONO SOTTOPOSTI ALLA SUA VIGILANZA, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO, ALTRESI', DI OTTENERE GRATUITAMENTE FOTOCOPIA DI TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ENTRO IL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DELLA RICHIESTA SCRITTA. COMPETENTE AL RILASCIO DEGLI ATTI E' IL SEGRETARIO COMUNALE IL QUALE DA' COMUNICAZIONE DEL RILASCIO AL SINDACO. IL RILASCIO DI ATTI AMMINISTRATIVI NON AVENTI LA NATURA DI PROVVEDIMENTI E' SUBORDINATO ALL'AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO AL SEGRETARIO COMUNALE. I CONSIGLIERI, INOLTRE, HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI OGGETTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO. HANNO DIRITTO DI INTERROGAZIONE, INTERPELLANZA, MOZIONE, EMENDAMENTO, CHE ESERCITANO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE O ALL'INTERPELLANZA E'

OBBLIGATORIA. IL DIRITTO DI INIZIATIVA SI ESERCITA, ALTRESI', SOTTO FORMA DI PROPOSTA DI SPECIFICA DELIBERAZIONE. LA PROPOSTA, REDATTA DAL CONSIGLIERE, E' TRASMESSA AL SINDACO CHE LA INSERISCE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOPO AVER ACQUISITO I PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

03. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE PUO' FARE RICHIESTA DI SOTTOPORRE DETERMINATE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO AI SENSI DELL' ARTT. 45 - COMMI 02 E 04 - DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 , NEI LIMITI DELLE ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE O OVE LE RITENGA VIZIATE DI INCOMPETENZA O ASSUNTE IN CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO.

04. SE LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI INSERENDO ALL' O.D.G. LE QUESTIONI RICHIESTE.

ART. 25 - CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO, NELLE ELEZIONI, IL MAGGIOR NUMERO DI SUFFRAGI E, A PARITA' DI VOTI, IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

02. L'ANZIANITA' DEI CONSIGLIERI ELETTI E' DETERMINATA DAL CRITERIO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

03. SPETTANO AL CONSIGLIERE ANZIANO LE INCOMBENZE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 26 - CONVALIDA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE CONVALIDA I CONSIGLIERI ELETTI SU PROPOSTA DEL CONSIGLIARE ANZIANO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI. SULLA PROPOSTA, DA DEPOSITARE ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA SEDUTA NELLA SEGRETERIA COMUNALE, IL SEGRETARIO COMUNALE DOVRA' ESPRIMERE IL PARERE DI LEGITTIMITA' LIMITATAMENTE ALLA PROCEDURA DI CONVOCAZIONE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA DELIBERAZIONE DI CONVALIDA E, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

ART. 27 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO. UNA VOLTA ACQUISITE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DIVENTANO IRREVOCABILI PER IL CONSIGLIERE. IL SINDACO PROVVEDERA' A CONVOCARE IL CONSIGLIO ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO PERCHE' SI PROVVEDA, CON DELIBERAZIONE ASSUNTA CON VOTAZIONE PALESE, ALLA LORO ACCETTAZIONE.

02. IL CONSIGLIO POTRA' RESPINGERE LE DIMISSIONI REINTEGRANDO IL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO NELLA CARICA.

03. QUALORA NEI SUCCESSIVI 05 GIORNI LAVORATIVI DAL RIGETTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO,IL DIMISSIONARIO NON PROCEDA AL RITIRO DELLE DIMISSIONI PRESENTATE CON LETTERA DA ACQUISIRSI AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE NELLE ORE D'UFFICIO, LE STESSE SI INTENDERANNO RICONFERMATE.

04. ENTRO I SUCCESSIVI 03 GIORNI LAVORATIVI, DECORRENTI DALLO SPIRARE DEL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL SEGRETARIO COMUNALE NE DA NOTIZIA AI CONSIGLIERI COMUNALI.

05. LE DIMISSIONI DIVENGONO IRREVOCABILI DOPO L'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO O NEL CASO DI MANCATO RITIRO DI CUI AL TERZO COMMA.

06. IL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO PUO' PARTECIPARE ALLA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE DELLE SUE DIMISSIONI E VOTARE.

ART. 28 - SURROGA

01. E' AMMESSA LA SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO O DECEDUTO O CESSATO DALLA CARICA NEL SOLO CASO IN CUI NELLA LISTA DI APPARTENENZA DELLO STESSO CONSIGLIERE RISULTINO ALCUNI CANDIDATI NON ELETTI.

02. IN TALE IPOTESI IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 20 (VENTI) GIORNI, PROCEDE ALLA SURROGA SEGUENDO L'ORDINE DEI CANDIDATI NON ELETTI APPARTENENTI ALLA LISTA DI APPARTENENZA DEL CONSIGLIERE.

03. IN CASO DI SURROGA IL CONSIGLIERE ENTRA IN CARICA NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

04. CON LA DELIBERAZIONE DI SURROGA IL CONSIGLIO CONVALIDA L'ELEZIONE DEL NEO CONSIGLIERE ACCERTANDO CHE NEI SUOI CONFRONTI NON RICORRANO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 29 - GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI CONSILIARI, A NORMA DI REGOLAMENTO, COMPOSTI DA UNO O PIU' COMPONENTI.

02. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE, PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, FORNITE TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

03. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

04. IN PENDENZA DELLA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' IN CASI DI CONTESTAZIONE, SI INTENDONO COSTITUITI TANTI GRUPPI QUANTE SONO LE LISTE RAPPRESENTATE IN CONSIGLIO E CAPOGRUPPO DI CIASCUNA LISTA IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI SUFFRAGI NELLA COMPETIZIONE ELETTORALE.

ART. 30 - IL CONSIGLIO COMUNALE. I POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) LO STATUTO DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI COMUNALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE, LE PROPOSTE DA PRESENTARE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE AI SENSI DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 ;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA O LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI, LA DETERMINAZIONE PER I SERVIZI PUBBLICI DI TARIFFE O CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI UTENTI ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

J) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

K) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI;

L) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO;

M) L'ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE; L'ACCERTAMENTO DELLA INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA', LA CONVALIDA E LA SURROGA DEI CONSIGLIERI ELETTI;

N) ABROGATO;

O) L'INVIO DI DELIBERAZIONI DI GIUNTA ALL'ESAME DELL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DEL COMMA 01 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 . TALE INIZIATIVA VA DELIBERATA NEL PERIODO DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO DI CUI SI CHIEDE L'ESAME;

P) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI IN SENO ALLE COMMISSIONI CONSILIARI. PER LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI SPETTANTI ALLA MINORANZA SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI;

Q) L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E L'APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO;

R) L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, LA REVOCA DELLA GIUNTA E LA SUA SOSTITUZIONE;

S) LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI;

T) L'INDIZIONE DEI REFERENDUM CONSULTIVI;

U) LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE, DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE;

V) L'ACCETTAZIONE ED IL RIGETTO DELLE DIMISSIONI DEI PROPRI COMPONENTI E DEI MEMBRI DELL'ESECUTIVO.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ART. NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE SOLO VARIAZIONI DI BILANCIO ESCLUSI GLI STORNI DI FONDI, CHE VANNO SOTTOPOSTE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

05. L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 31 - POTERI CONSILIARI DI INDIRIZZO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA FUNZIONE DI INDIRIZZO MEDIANTE LA ASSUNZIONE, FRA GLI ALTRI:

- A) DEGLI ATTI INDICATI NELL' ARTT. 32 , SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 142/90 ;
- B) DEGLI ATTI CHE DETERMINANO LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DA ATTUARE DALLE ISTITUZIONI E DALLE AZIENDE SPECIALI, GIUSTA LE PREVISIONI DI CUI AL COMMA 06 DELL' ARTT. 23 DELLA LEGGE STESSA;
- C) DELL'ATTO CONTENENTE GLI INDIRIZZI AI QUALI DEVE ATTENERSI IL SINDACO NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE PREDETTA;
- D) DELL'ATTO CONTENENTE I CRITERI GENERALI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE, COME RICHIESTO DALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 07.08.90 , N. 241 ;
- E) DEGLI ATTI CONCLUSIVI VOTATI SU PROPOSTE DI MOZIONI.

ART. 32 - POTERI CONSILIARI DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA IL POTERE DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO MEDIANTE:

- A) LA RICHIESTA DI SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO PREVENTIVO DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COME PREVISTO DALL' ARTT. 45 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 142/90 . A TAL FINE, TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PER LE QUALI NON SIA STATO ESPRESSO L'INTENDIMENTO DI SOTTOPORLE AL CONTROLLO PREVENTIVO E CHE NON SIANO MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI, SONO TRASMESSE IN COPIA, A CURA DEL SEGRETARIO, AI CAPIGRUPPO CONSILIARI, CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO. LA TRASMISSIONE DI CUI SOPRA ADEMPIE ANCHE ALL'OBBLIGO DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE N. 142/90 . UN TERZO DEI CONSIGLIERI IN CARICA HA FACOLTA' DI PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE LA PROPOSTA DI SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI UNA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MEDIANTE RICHIESTA SCRITTA FATTA PERVENIRE AL SINDACO ENTRO 10 GIORNI DALL'AFFISSIONE ALL'ALBO DELL'ATTO STESSO. LA PROPOSTA DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DEI VIZI INDIVIDUATI TRA QUELLI DI CUI AL COMMA 02 E 04 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE. IL SINDACO, RICEVUTA LA PROPOSTA, CONVOCA ENTRO 02 GIORNI IL CONSIGLIO D'URGENZA STABILENDO CHE LA SECONDA CONVOCAZIONE DEBBA TENERSI NON PIU' TARDI DI 48 ORE DA QUELLA FISSATA PER LA PRIMA CONVOCAZIONE. NEL CASO DI ARGOMENTI GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO, LA PROPOSTA DI CUI SOPRA HA LA PRECEDENZA ASSOLUTA NELLA DISCUSSIONE. LA DECISIONE DI SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO DELL'ATTO DELLA GIUNTA E' ASSUNTA CON I "QUORUM" STRUTTURALI E FUNZIONALI PREVISTI PER L'ORDINARIA ATTIVITA' DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO;
- B) L'UTILIZZO DELL'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI E DEL REFERTO DELLO STESSO IN CASO DI GRAVI IRREGOLARITA';
- C) L'ESAME, DEL CONTO CONSUNTIVO E LA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA DI CUI AL COMMA 07 DELL' ARTT. 55 DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 33 - REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. ENTRO 180 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO SARA' APPROVATO IL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DOVRA' PREVEDERE, TRA L'ALTRO:

- A) LA PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO ALL'ALBO PRETORIO ED IL CONTESTUALE INVIO DELLO STESSO AL PREFETTO E ALL'ASSEMBLEA DEI

RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI ALMENO 48 ORE PRIMA, SALVO I CASI DI URGENZA, DI QUELLA FISSATA PER LA RIUNIONE;

B) IL DEPOSITO, PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, ALMENO 48 ORE PRIMA DI QUELLA FISSATA PER LA SEDUTA, DI TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI ALL'ESAME DELLE PROPOSTE RICOMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO. NEI CASI DI URGENZA IL DEPOSITO DEVE AVVENIRE COMUNQUE PRIMA DELLE 24 ORE ANTECEDENTI QUELLA DELLA ADUNANZA;

C) LE PROPOSTE ATTINENTI ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO DEVONO ESSERE DEPOSITATE ALMENO 07 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE, SALVI I CASI D'URGENZA;

D) IL DIVIETO DI DISCUTERE E DELIBERARE IN SECONDA CONVOCAZIONE, SE NON CON LA PARTECIPAZIONE DELLA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' SUPERIORE, I SEGUENTI ATTI:

- LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI DI AZIENDE SPECIALI;
- LO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI;
- LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI;
- LA DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI;
- I REGOLAMENTI COMUNALI E LE LORO VARIAZIONI;
- I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE;
- IL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE E LE SUE VARIANTI;
- I PROGRAMMI DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI E LE LORO INTEGRAZIONI;
- IL CONTO CONSUNTIVO;
- LA COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE CON ALTRI ENTI;
- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI;
- LA CONTRAZIONE DI MUTUI;
- L'ESAME DEL REFERTO PER GRAVI IRREGOLARITA' DEL REVISORE DEI CONTI;
- LA PRONUNCIA DI DECADENZA DEI CONSIGLIERI PER MANCATO INTERVENTO A TRE SEDUTE CONSILIARI CONSECUTIVE;

E) LA APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI CHE SI INTENDERANNO APPROVATI, ULTIMATO IL PERIODO DI 15 GIORNI LAVORATIVI NEI QUALI ESSI SARANNO OSTENSIBILI DA CIASCUN CONSIGLIERE FORMALMENTE AVVERTITO, OVE NON VENGANO PRESENTATE OSSERVAZIONI SCRITTE NEI SUCCESSIVI 05 GIORNI LAVORATIVI. NEL CASO DI PRODUZIONE DI OSSERVAZIONI SCRITTE ESSE SOLTANTO SARANNO SOTTOPOSTE ALLA VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO NELLA SEDUTA SUCCESSIVA PER LE EVENTUALI RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI;

F) LA PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA ALLE SEDUTE CONSILIARI DEL SEGRETARIO, INTESA QUALE CAPACITA' DI INTERVENTO SU TUTTI GLI ASPETTI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTIVITA' DEL CONSENSO;

G) LA DISERZIONE DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE OVE NON SIA RAGGIUNTO IL QUORUM STRUTTURALE DECORSA UNA ORA DA QUELLA STABILITA PER L'INIZIO DELLA SEDUTA;

H) IL VENIR MENO DEGLI INCARICHI ESTERNI ALLA CESSAZIONE O DECADENZA DELLA GIUNTA, SE ATTRIBUITI DALLA GIUNTA, E ALLA CESSAZIONE O SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO, SE ATTRIBUITI DAL CONSIGLIO. I RAPPRESENTANTI COMUNALI CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI

ESTERNI

FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI CHE DOVRA' AVVENIRE ENTRO I TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. N) DELLA LEGGE 142/90 E SECONDO LE MODALITA' INDICATE NELL' ARTT. 36 - COMMA 05 - DELLA LEGGE N. 142/90 ;

I) LA DECADENZA DELLA GIUNTA IN CASO DI REVOCA DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI;

L) IL DIVIETO DI PROCEDERE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, ALLA REVOCA DEGLI

ASSESSORI E ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI LA

GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRE CAUSE SE NON CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ANCHE SE SI PROVVEDE IN SECONDA CONVOCAZIONE;

M) LA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL'ASSESSORE NOMINATO, IN SOSTITUZIONE

DI ALTRO CESSATO PER QUALSIASI CAUSA, DI ACCETTARE, ALL'ATTO DELLA NOMINA, IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI IN CARICA NELLA GIUNTA.

ART. 34 - IL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, LA LORO POSIZIONE GIURIDICA, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA' E DI DECADENZA DEI CONSIGLIERI, SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA CON L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONVALIDA OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. IL CONSIGLIERE DEVE PRESTARE ALL'ATTO DELLA DELIBERA DI CONVALIDA GIURAMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' MONTERUBBIANESE E NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO COMUNALE" SE IL CONSIGLIERE E' ASSENTE LO STESSO DOVRA' PRESTARE GIURAMENTO DAVANTI AL SINDACO E, IN CASO DI SUA ASSENZA, DAVANTI AL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI, URGENTI ED IMPROPROROGABILI ED A SVOLGERE FUNZIONI DI CONTROLLO ATTRAVERSO I SINGOLI CONSIGLIERI.

ART. 35 - LO SCIoglimento E LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO

COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, PER I MOTIVI E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL' ARTT. 39 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

02. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglimento DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI AD ESSI EVENTUALMENTE ATTRIBUITIGLI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

ART. 36 - LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

01. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, IL SINDACO, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO E/O DELLA GIUNTA, POSSONO ESSERE RIMOSI, QUANDO COMPIANO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O QUANDO SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13.09.82 , N. 646 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, O SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE E SICUREZZA.

02. IN ATTESA DEL DECRETO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE ED URGENTE NECESSITA'.

03. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 19.03.1990 , N. 55 .

ART. 37 - SESSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA E IN SESSIONE STRAORDINARIA.

02. SONO ORDINARIE LE SESSIONI CHE SI TENGONO PER DISCUTERE:

- LO STATUTO E LE MODIFICHE STATUTARIE;
- I REGOLAMENTI COMUNALI E LORO VARIAZIONI;
- LA COSTITUZIONE E LE MODIFICAZIONI DI FORME ASSOCIATIVE CON ALTRI ENTI;
- L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA;
- L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO;
- L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO O LA RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE RELATIVA;
- L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI CON ESCLUSIONE DELLA SUA INTEGRAZIONE E/O MODIFICA.

03. SONO STRAORDINARIE TUTTE LE ALTRE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE RIUNIRSI ALMENO TRE VOLTE ALL'ANNO.

ART. 38 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE ALTRESI' LA FISSAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO, INOLTRE, PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CHE FISSA ANCHE L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA DELLA SEDUTA.

03. IL CONSIGLIO, INFINE, DEVE ESSERE CONVOCATO DAL SINDACO, SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE, NONCHE' NELLE FATTISPECIE PREVISTE DALL' ARTT. 32 , COMMA 01 , LETT. A) DEL PRESENTE STATUTO.

04. A TAL FINE I RICHIEDENTI ALLEGANO ALL'ISTANZA IL TESTO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA DISCUTERE.

05. NEL CASO DI CUI AL PRECEDENTE TERZO COMMA, L'ADUNANZA DOVRA' ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE O NEI TERMINI INFERIORI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO PER LE FATTISPECIE DI CUI AGLI ARTT. 27 E 32 .

06. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE SIA STATA CONVOCATA, IL SEGRETARIO COMUNALE, SU ESPLICITA RICHIESTA DEI PRESENTATORI, NE DARA' INFORMAZIONE AL PREFETTO.
07. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DA PARTE DEL SINDACO, PROVVEDE IL PREFETTO, PREVIA DIFFIDA, AI SENSI DELL' ARTT. 36 - COMMA 04 - DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .
08. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.
09. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI AL DOMICILIO. LA CONSEGNA RISULTA DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.
10. PER IL CONSIGLIERE DOMICILIATO IN ALTRO COMUNE LA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE A MEZZO TELEGRAMMA NEI TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA E L'ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE INVIATO NELLO STESSO GIORNO A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO.
11. L'AVVISO CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI ALMENO SETTE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA CONVOCAZIONE, SE TRATTASI DI SESSIONI ORDINARIE, E ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA SE TRATTASI DI SESSIONI STRAORDINARIE.
12. PER IL COMPUTO DEI TERMINI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER CUI SOLO IL DIES "A QUO" NON E' COMPUTATO NEI TERMINI.
13. NEI CASI D'URGENZA, L'AVVISO CON IL RELATIVO ELENCO PUO' ESSERE CONSEGNATO ENTRO LE VENTQUATTRO ORE PRECEDENTI L'ORA STABILITA PER L'ADUNANZA. IN TAL CASO, QUALORA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.
14. IL DIFFERIMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SI APPLICA ANCHE AGLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARE IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.
15. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO INTERNO.
16. IL REGOLAMENTO INTERNO, DA APPROVARSI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, STABILIRA' LE NORME RELATIVE AI TERMINI E ALLE MODALITA' DI CONVOCAZIONE, ALL'ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
17. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 39 - COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE, NEL SUO SENO, COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE PERMANENTI COMPOSTE CON CRITERIO PROPORZIONALE, ASSICURANDO LA PRESENZA, IN ESSE, CON DIRITTO DI VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA MUNICIPALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE O SOTTOPOSTI A VIGILANZA COMUNALE, NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, SULL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DI ESPERTI ESTERNI E DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, O UN LORO DELEGATO NON NECESSARIAMENTE CONSIGLIERE, HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, CHE PRESIDONO, SENZA DIRITTO DI VOTO.

06. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

ART. 40 - COMMISSIONI SPECIALI

01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE IN QUALSIASI MOMENTO, SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INDAGINI CONOSCITIVE O INCHIESTE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE.

02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

03. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 101 DEL D.P.R. 16.05.60 N. 570 .

04. IL REGOLAMENTO INTERNO POTRA' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI COMMISSIONI DI INDAGINE E DI STUDIO SU MOTIVI CHE COMUNQUE INTERESSANO LA COMUNITA' LOCALE.

ART. 41 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE (QUORUM STRUTTURALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. A TALE PROPOSITO IL QUORUM STRUTTURALE SI OTTIENE CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' SUPERIORE.

03. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI AI SENSI DELL' ARTT. 127 DEL T.U.L.C.P. 04.02.195 , N. 148 .

04. LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE DEVE AVER LUOGO IN UN GIORNO DIVERSO DA QUELLO STABILITO PER LA PRIMA CONVOCAZIONE E, IN OGNI CASO, IN UN GIORNO CHE NON SIA QUELLO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO ALLA PRIMA CONVOCAZIONE.

05. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL' ARTT. 38 , COMMA 11 , DEL PRESENTE STATUTO E NON

SIA INTERVENUTA ALLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

06. NEL CASO SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

07. NON CONCORRONO A DETERMINARE IL "QUORUM" STRUTTURALE:

- I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;
- COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
- GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO.

ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

08. QUANDO LA SEDUTA DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO, CONSULTIVI O DI GIUDIZIO, TRASCORSI SESSANTA MINUTI DALL'ORA FISSATA NON PUO' AVER LUOGO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE O QUESTO VENGA MENO DURANTE LA SEDUTA STESSA, IL PRESIDENTE O CHI LO SOSTITUISCE O, IN MANCANZA, IL SEGRETARIO DELL'ORGANO, DICHIARA LA DISERZIONE DELLA SEDUTA.

09. LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SOLTANTO QUELLA CHE SUCCEDE AL MASSIMO ENTRO GLI 08 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE ANDATA DESERTA O DISCIOLTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE DEI PRESENTI.

10. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE NON POSSONO ESSERE DISCUSSI ARGOMENTI CHE NON SIANO GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DICHIARATA DESERTA O DISCIOLTA.

11. GLI ARGOMENTI AGGIUNTI A QUELLI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO CONSIDERATI DI PRIMA CONVOCAZIONE.

12. GLI ARGOMENTI NON DELIBERATI NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE VANNO REISCRITTI IN PRIMA CONVOCAZIONE NELLA SUCCESSIVA SEDUTA.

ART. 42 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI (QUORUM FUNZIONALE)

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, IN NUMERO NON INFERIORE A 05 PER LE SEDUTE CONSILIARI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA, E DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NELLE VOTAZIONI PALESI A PARITA' DI VOTO PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.

03. NON HANNO DIRITTO DI VOTO GLI ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO.

04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 , LETT. N) DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142, E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA RELATIVA.

05. PER LE RAPPRESENTANZE SPETTANTI ALLA MINORANZA SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DELLA MINORANZA STESSA CHE HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.

06. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

- COLORO CHE SI ASTENGONO VOLONTARIAMENTE;
- COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

07. SI COMPUTANO, INVECE, PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO:

- LE SCHEDE BIANCHE;
- LE SCHEDE NULLE.

08. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO LA PARITA' DI VOTI COMPORTA L'ESPERIMENTO DI UNA SECONDA VOTAZIONE CHE, SE INFRUTTUOSA, VA INTESA COME RINVIO DELLA PROPOSTA AD ALTRA SEDUTA.

09. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

ART. 43 - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

01. CHI PRESIEDE LE ADUNANZE DI UN ORGANO COLLEGIALE E' INVESTITO DI UN POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, LA REGOLARITA' E LA LIBERTA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DECISIONI.

02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE EDI SCIOGLIERE L'ADUNANZA FACENDOLO RISULTARE A VERBALE.

03. PUO', NELLE SEDUTE PUBBLICHE E DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE L'ESPULSIONE DALL'UDITORIO DI CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE O DI IMPEDIMENTO ALL'ORDINATO SVOLGIMENTO DEI LAVORI.

ART. 44 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI COMUNALI, FATTA ECCEZIONE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE, SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO INTERNO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN FORMA SEGRETA.

03. QUALORA SI RENDANO NECESSARI APPREZZAMENTI E VALUTAZIONI SULLE PERSONE LE SEDUTA E' SEMPRE SEGRETA.

04. LA SEDUTA SARA' SEGRETA QUANDO CIO' SIA RICHIESTO, PREVIA VOTAZIONE PALESE, DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.

ART. 45 - DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. QUALORA SI RENDANO NECESSARI APPREZZAMENTI E VALUTAZIONI SULLE PERSONE, IL VOTO E' SEMPRE SEGRETO.

03. IL VOTO SARA' ESPRESSO SEGRETAMENTE QUANDO CIO' SIA RICHIESTO, PREVIA VOTAZIONE PALESE, DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.

04. IL REGOLAMENTO INTERNO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA PER SCHEDE SEGRETE.

ART. 46 - VERBALIZZAZIONI DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. DI OGNI SEDUTA CONSILIARE E' REDATTO IL VERBALE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO. LA VERBALIZZAZIONE E' CURATA DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA UN FUNZIONARIO DALLO STESSO DELEGATO CHE LO AFFIANCA DURANTE I LAVORI DEL CONSIGLIO.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' STABILIRE, IN LUOGO DELLA VERBALIZZAZIONE SCRITTA, FATTA SALVA LA FORMALIZZAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, FORME ALTERNATIVE DI CONSERVAZIONE DELLA DISCUSSIONE QUALI LA REGISTRAZIONE AUDIO E AUDIOVISIVA.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' PREVEDERE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE POSSA SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI A FARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE UNICAMENTE, PERO', ALLO SCOPO DI DELIBERARE SOPRA UN DETERMINATO OGGETTO E CON L'OBBLIGO DI FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE, MA SENZA SPECIFICARNE I MOTIVI.
04. IN TAL CASO IL SEGRETARIO DEVE RITIRARSI DALL'ADUNANZA DURANTE LA DISCUSSIONE E LA DELIBERAZIONE.
05. L'ESCLUSIONE DEL SEGRETARIO E' DI DIRITTO QUANDO EGLI SI TROVI IN UNO DEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 21 DEL PRESENTE STATUTO.
06. IL VERBALE, DISTINTO DAGLI ATTI E DALLE DELIBERAZIONI, CONTIENE L'OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI E DEGLI ATTI ADOTTATI E, PER LE DISCUSSIONI, LA TRASCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI, LE DICHIARAZIONI PRO E CONTRO LA PROPOSTA, LE DICHIARAZIONI DEI CONSIGLIERI CHE NE HANNO FATTO ESPRESSA RICHIESTA, I NOMINATIVI DEI CONSIGLIERI ASTENUTI E DI COLORO CHE HANNO VOTATO CONTRO E A FAVORE DELLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE.
07. IL VERBALE E LE DELIBERAZIONI SONO SOTTOSCRITTE DAL SEGRETARIO E DAL SINDACO O DA CHI, A NORMA DI LEGGE O DI STATUTO, HA PRESIDUTO LA SEDUTA.
08. IL VERBALE E' APPROVATO SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTT. 33 , COMMA 01 , LETTERA E) DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 47 - MOZIONE PROGRAMMATICA

01. LA MOZIONE PROGRAMMATICA PREVISTA DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 COSTITUISCE IL PRINCIPALE ATTO DI INDIRIZZO E LA BASE PER L'AZIONE DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. LA MOZIONE SI REALIZZA ATTRAVERSO I PROGRAMMI E PROGETTI ED I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI SIA NELLA PARTE ORDINARIA CHE IN QUELLA STRAORDINARIA.

CAPO 02

LA GIUNTA MUNICIPALE

ART. 48 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

01. LA GIUNTA MUNICIPALE, ORGANO ESECUTIVO E DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI QUATTRO ASSESSORI.
02. GLI ASSESSORI POTRANNO ESSERE SCELTI, IN UN NUMERO NON SUPERIORE A DUE, ANCHE TRA CITTADINI, NON NECESSARIAMENTE RESIDENTI A MONTERUBBIANO E NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 , ED AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.
03. LA PROPOSTA DI ELEZIONE E' ACCOMPAGNATA DALLA PRESENTAZIONE DI UN CURRICULUM.
04. IL CURRICULUM, DEPOSITATO UNITAMENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 34 - 03 COMMA DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 , DEVE CONTENERE, OLTRE ALLE GENERALITA' DEL CANDIDATO, IL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO, LE ESPERIENZE PROFESSIONALI ED IL TIPO DI ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA, L'ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE PRESSO LO STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI, PRESSO SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA O PRESSO SOCIETA' COMUNQUE ISCRITTE IN PUBBLICI REGISTRI.
05. GLI ASSESSORI, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, ASSISTONO AI LAVORI DELLO STESSO CON FACOLTA' DI PRENDERE LA PAROLA E DI PRESENTARE

EMENDAMENTI NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA, SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA ADUNANZA E SENZA ESPRIMERE IL VOTO SULLE DELIBERAZIONI CONSILIARI. HANNO DIRITTO, ALLO STESSO MODO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI E DI DEPOSITARE PROPOSTE RIVOLTE AL CONSIGLIO. NON POSSONO PRESENTARE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI.

06. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI, INOLTRE PARTECIPANO ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CON LE LIMITAZIONI, LE FACOLTA' ED I DIRITTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 49 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO EDI ASSESSORI

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO ADOTTANDI E ADOTTATI.

03. ALLA STESSA STREGUA NON POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE COLORO CHE SI TROVINO CON IL SEGRETARIO COMUNALE IN UNO DEI RAPPORTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

04. I REQUISITI PREDETTI, NONCHE' I REQUISITI DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO, SONO VERIFICATI DAL CONSIGLIO, CON LA PROCEDURA SEGUITA PER LA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI, PRIMA DELLA ELEZIONE DELLA GIUNTA.

ART. 50 - DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA, DI DIMISSIONI O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 55 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI VENTI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI

RIMOZIONE O, IN CASO DI DIMISSIONI DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 05 DEL SUCCESSIVO ARTT. 52 .

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA MUNICIPALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, DA TENERSI IN UN TEMPO NON SUPERIORE A 20 (VENTI) GIORNI DALLA DATA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE - DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE E PER APPELLO NOMINALE - AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

04. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

05. L'ASSESSORE NEO ELETTO, ALL'ATTO DELLA NOMINA, DEVE DICHIARARE DI ACCETTARE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE HA PORTATO ALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA IN CARICA.

ART. 51 - REVOCA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

01. LA GIUNTA MUNICIPALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLE MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI SE NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA AGLI INTERESSATI.
06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO SU SEGNALAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE.
07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.
09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 52 - DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.
02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO E SONO ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE DIVENENDO IRREVOCABILI PER IL DIMISSIONARIO ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01) , DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DALLA DATA DI FORMALIZZATI DELLE STESSE QUALE RISULTA DAL REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE.
03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ACCETTAZIONE DELLE STESSE. IL CONSIGLIO POTRA' RESPINGERE LE DIMISSIONI REINTEGRANDO NELLA CARICA IL DIMISSIONARIO.
04. QUALORA NEI SUCCESSIVI 05 GIORNI LAVORATIVI I DIMISSIONARI NON PROCEDANO AL RITIRO DELLE DIMISSIONI PRESENTATE CON LETTERA DA ACQUISIRSI AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE, LE STESSE SI INTENDERANNO RICONFERMATE.

05. ENTRO I SUCCESSIVI 03 GIORNI LAVORATIVI DECORRENTI DALLO SPIRARE DEL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL SEGRETARIO COMUNALE NE DA' NOTIZIA AI CONSIGLIERI COMUNALI.

06. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA CHE DOVRA' ESSERE ELETTA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI.

07. PER L'ELEZIONE SI APPLICANO LE NORME DI CUI ALL' ARTT. 55 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 53 - DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23.04.81 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. LA DECADENZA DEL SINDACO COMPORTA IL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA.

05. LA DECADENZA DALLA CARICA DI UN ASSESSORE DETERMINA LA NECESSITA' DELLA SUA SURROGAZIONE.

06. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 50 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

07. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 50 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 54 - REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 50 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 55 - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO, ALLA PRIMA ADUNANZA SUBITO DOPO LA CONVALIDA E L'EVENTUALE SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE IL PROGRAMMA DA ATTUARE, LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
04. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO VIENE DEPOSITATO, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI CHE LO HA SOTTOSCRITTO, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE RILASCIATA RICEVUTA. QUALORA IL CONSIGLIO NON RISULTI CONVOCATO, COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' CONSEGNATA, ENTRO 24 ORE, AL CONSIGLIERE ANZIANO AFFINCHE' CONVOCHI IL CONSIGLIO ENTRO 10 GIORNI E COMUNQUE IN TEMPI UTILI PER IL RISPETTO DELLE SCADENZE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06. 90 , N. 142 .
05. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' LASCIATO ALLA DISCREZIONALITA' DEI PRESENTATORI, DOVRA' CONTENERE LE MOTIVAZIONI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI ASSESSORI NON CONSIGLIERI.
06. EGUALMENTE MOTIVATA DOVRA' ESSERE LA PROPOSTA DI SOSTITUZIONE DI MEMBRI DELLA GIUNTA CON ASSESSORI NON CONSIGLIERI.
07. IN PRESENZA DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI REGOLARMENTE PRESENTATI, L'ESAME E LA DISCUSSIONE SARANNO FATTE NELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE DEGLI STESSI AL PROTOCOLLO DEL COMUNE ATTESTATA DAL SEGRETARIO COMUNALE.
08. SUCCESSIVAMENTE SI PROCEDERA' ALLA VOTAZIONE DEGLI STESSI SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.
09. LA PRIMA VOTAZIONE CHE OTTIENE LA PRESCRITTA MAGGIORANZA RENDE INUTILE LA VOTAZIONE DEGLI ALTRI DOCUMENTI PRESENTATI.
10. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO 07 GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.
11. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 , E 39 , COMMA 01 , LETT. B) N. 01 , DELLA LEGGE N. 142/90 .
12. QUALORA SIA DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SENZA CHE SI SIA RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DI LEGGE DELLO STATO.
13. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
14. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.
15. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI IVI COMPRESA QUELLA PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
16. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO TRE GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.
17. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

ART. 56 - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA SI UNIFORMA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'.
02. TUTTE LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA SONO ADOTTATE ESCLUSIVAMENTE DALL'INTERO COLLEGIO E IN NESSUN CASO DAI SINGOLI COMPONENTI.
03. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.
04. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.
05. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA ENTRO 60 GIORNI DALLA SUA ELEZIONE.
06. CON LE STESSE MODALITA' LA GIUNTA COMUNALE CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA, NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ARTT. 53 , COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO. IN MANCANZA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE ANZIANO.
07. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 05 E 06 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.
08. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.
09. LA GIUNTA PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO, PER L'APPROVAZIONE, UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 57 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA MUNICIPALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE NE DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' ASSICURANDO L'UNITA' ED IL RISPETTO DELL'INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO.
02. LA CONVOCAZIONE AVVIENE SENZA FORMALITA'. L'ORDINE DEL GIORNO E' PREDISPOSTO DAL SINDACO TENUTO CONTO DELLE PROPOSTE AVANZATE DA LUI STESSO E DAI SOGGETTI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA 03 .
03. HANNO DIRITTO DI PROPOSTA SCRITTA, NELL'OSSERVANZA DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 :
 - IL SINDACO;
 - GLI ASSESSORI;
 - IL SEGRETARIO COMUNALE;
 - I RESPONSABILI DEI SERVIZI.
04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO 03 MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI NON INFERIORE A DUE.
05. LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE CON VOTAZIONE PALESE SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA STESSA GIUNTA ASSUNTA A MAGGIORANZA.
06. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA', PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.
07. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA CHE POTRA' AMMETTERE A PARTECIPARE AI SUOI LAVORI SENZA DIRITTO DI VOTO, I CONSIGLIERI COMUNALI, ESPERTI, DIPENDENTI COMUNALI, PRESIDENTI DI ASSOCIAZIONI LOCALI, CITTADINI.

08. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA CON CAPACITA' DI INIZIATIVA IN ORDINE AGLI ASPETTI DI LEGITTIMITA' ED A QUELLI ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA.
09. I RESPONSABILI DEI SERVIZI POSSONO ASSISTERE ALLE SEDUTE DI GIUNTA SU RICHIESTA DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI O DEL SEGRETARIO AL FINE DI FORNIRE ELEMENTI VALUTATIVI PER LE DECISIONI.
10. LA CAPACITA' PROPOSITIVA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E' LIMITATA ALLE MATERIE ED ATTIVITA' AFFIDATE IN VIA ESCLUSIVA ALLE LORO RESPONSABILITA' GESTIONALI.
11. ALLE SEDUTE DI GIUNTA PUO' PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI.
12. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.
13. I VERBALI E LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA SONO REDATTI DAL SEGRETARIO COMUNALE CHE LI SOTTOSCRIVE CON IL SINDACO O CON L'ASSESSORE CHE HA PRESIEDUTO LA SEDUTA IN SOSTITUZIONE DEL SINDACO.

ART. 58 - COMPETENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA MUNICIPALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.
02. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONE PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.
03. LA GIUNTA PROVVEDE, CON FINALITA' DI EFFICIENZA ED EQUILIBRIO FINANZIARIO, ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E PATRIMONIALE IVI COMPRESO IL PERSONALE, FATTI SALVI I POTERI ESPRESSAMENTE RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE.
04. COMPETE ALLA GIUNTA:
 - A) LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
 - B) LA MATERIA DELLE LITI ATTIVE E PASSIVE, DELLE RINUNCE E DELLE TRANSAZIONI;
 - C) L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI. COMPETONO PARIMENTI ALLA GIUNTA, ANCHE NELLE IPOTESI IN CUI NON COSTITUISCANO ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI PURCHE' PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE. LA COMPETENZA DELLA GIUNTA RIGUARDA GLI ATTI PREDETTI PER UN VALORE SUPERIORE A L. 500000 . AL DI SOTTO DI TALE VALORE GLI ATTI DI CUI ALLA PRESENTE LETTERA SONO ATTRIBUITI AL SEGRETARIO COMUNALE. IL LIMITE DI VALORE PUO' ESSERE ADEGUATO ANNUALMENTE DALLA GIUNTA;
 - D) IL PROGETTO DI BILANCIO E LA PROPOSTA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA;
 - E) I PROGETTI RELATIVI A SINGOLE OPERE PUBBLICHE COMPRESI NEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO;
 - F) LE SPESE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE

CONTINUATIVO CHE

IMPEGNANO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI;

G) I CONTRIBUTI, LE INDENNITA', I COMPENSI, I RIMBORSI, LE ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI O A TERZI;

H) I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LE ASSUNZIONI, LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, FERME RESTANDO LE COMPETENZE RISERVATE AL CONSIGLIO COMUNALE O ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE;

I) LA VIGILANZA SUGLI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI DIPENDENTI O CONTROLLATI DAL COMUNE;

J) LE DELIBERAZIONI ATTINENTI GLI STORNI DI FONDI;

K) LE CONCESSIONI CHE SIANO PREVISTE ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE,

COMUNQUE, RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA GIUSTA L' ARTT. 32 - COMMA 02 - LETTERA M) DELLA LEGGE N. 142/90 E GLI INCARICHI PROFESSIONALI CHE NON RICADANO NELLE FATTISPECIE DI CUI ALL' ARTT. 51 - COMMA 07

- DELLA LEGGE N. 142/90 ;

L) GLI ACQUISTI E ALIENAZIONI IMMOBILIARI E LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DELLA GIUNTA;

M) LA CLASSIFICAZIONE O LA DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI;

N) L'ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO;

O) LA NOMINA DELLE COMMISSIONI NEL RISPETTO DEL SUCCESSIVO ARTT. 59 .

05. LA GIUNTA, IN SEDE DI ADOZIONE DI UNA DELIBERAZIONE, HA FACOLTA' DI DISPORNE LA SOTTOPOSIZIONE ALL'ESAME DELL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL' ARTT. 45 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

06. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE IN VIA D'URGENZA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, SOTTOPONENDOLE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

07. IL CONSIGLIO, NEL CASO IN CUI RIFIUTI TOTALMENTE O PARZIALMENTE LA RATIFICA, ADOTTA I PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI CON I TERZI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLA DELIBERAZIONE NON RATIFICATA.

08. L'ANNUALE RELAZIONE AL CONSIGLIO DI CUI AL COMMA 02 VIENE PRESENTATA NELLA SEDUTA AVENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO.

ART. 59 - NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI

01. QUANDO LA NORMA PREVEDA CHE NELLE COMMISSIONI COMUNALI VI SIANO MEMBRI AVENTI LA QUALIFICA DI CONSIGLIERE, LA GIUNTA, PRIMA DI PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE, RICHIEDE AL CONSIGLIO LA DESIGNAZIONE DEI SUOI MEMBRI NEL NUMERO DETTATO DALLA NORMA. LA DESIGNAZIONE AVVIENE NEL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE MINORANZE.

02. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE DESIGNAZIONI ENTRO 10 GIORNI DALL'INSERIMENTO DELLA RICHIESTA ALL'ORDINE DEL GIORNO, PROVVEDE IL SINDACO NEI SUCCESSIVI 05 GIORNI, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE LA GIUNTA PROVVEDE ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE, SENTITI I CAPIGRUPPI PER I MEMBRI DI ESTRAZIONE CONSILIARE.

ART. 60 - ASSESSORE ANZIANO

01. IL PRIMO NOMINATIVO FRA GLI ASSESSORI ELENCATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 55 , COMMA 03 , SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.

02. L'ASSESSORE ANZIANO SOSTITUISCE IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA STATO NOMINATO IL VICE-SINDACO, NEL QUAL CASO EFFETTUERA' LA SOSTITUZIONE SOLO IN ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO.

03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DELL'ASSESSORE ANZIANO SI SEGUE L'ORDINE DEGLI ASSESSORI SECONDO L'ELENCO DI CUI AL COMMA 01 ED IN CASO DI LORO MANCANZA O IMPEDIMENTO SUBENTRA IL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. SE L'ASSESSORE ANZIANO E' CESSATO DALLA CARICA PER DIMISSIONI, REVOCA O ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO, ALL'ATTO DELL'ELEZIONE DEL SOSTITUTO, INDIVIDUA ANCHE CHI SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.

05. GLI ASSESSORI ESTRANEI AL CONSIGLIO COMUNALE NON POSSONO SVOLGERE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO O DI VICE-SINDACO.

06. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, L'ASSESSORE ANZIANO E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO TRA I COMPONENTI LA GIUNTA NELLA SEDUTA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

ART. 61 - MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI IN CARICA E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 55 .

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

04. NEL CASO DI INOSSERVANZA DA PARTE DEL SINDACO O DI CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AL FINE DI DISCUTERE, CON PRIORITA' SU QUALSIASI ARGOMENTO GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO, LA MOZIONE DI SFIDUCIA NEI TERMINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL SEGRETARIO COMUNALE RIFERISCE AL PREFETTO IL QUALE ATTIVA I POTERI SOSTITUTIVI PREVISTI DAL COMMA 04 DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 142/90 .

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

06. IL SINDACO E GLI ASSESSORI QUALI COMPONENTI DELLA GIUNTA OGGETTO DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA POSSONO ESSERE RIELETTI.

07. LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA, NONCHE' LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE NELLE FORME INDICATE DALL' ARTT. 50 , SI APPLICANO ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI DIPENDENTI O SOTTOPOSTE A VIGILANZA, ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 03**IL SINDACO****ART. 62 - FUNZIONI**

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI, SECONDO MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.
04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 63 - COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
 - A) SOVRINTENDE ALL'ANDAMENTO GENERALE DELL'ENTE;
 - B) PROVVEDE A DARE IMPULSO E COORDINARE L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI ORGANI COMUNALI;
 - C) DIRIGE L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA MANTENENDONE L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E ASSICURANDO LA RISPONDENZA DEGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO E DI QUELLI DI INDIRIZZO ATTUATIVO DELLA GIUNTA;
 - D) RAPPRESENTA IL COMUNE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE.
02. IL SINDACO PROVVEDE A:
 - A) CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, TUTELARE LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTIRE L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI;
 - B) FISSARE GLI ARGOMENTI DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;
 - C) ESERCITARE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDERE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE;
 - D) SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTIRE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ADOZIONE DI CRITERI ORGANIZZATIVI CHE ASSICURINO LA INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. IN CASO DI INERZIA EDI COMPORTAMENTI DIFFORMI DALLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COMUNALI IL SINDACO ATTIVA I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME IN VIGORE;
 - E) RAPPRESENTARE IL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZI COMUNALI E PROVINCIALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI. EGLI PUO' NOMINARE PER DETTA INCOMBENZA UN PROPRIO DELEGATO, DANDONE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA E PRESENTANDO CONTESTUALMENTE IL CURRICULUM DEL DELEGATO SE ESTERNO AL CONSIGLIO, CON I CONTENUTI DI CUI ALL' ARTT. 48 , COMMA 04 NELLE STESSE FORME PUO' REVOCARE LA DELEGA NOMINANDO CONTESTUALMENTE IL NUOVO DELEGATO;
 - F) PROMUOVERE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA E SVOLGERE GLI ALTRI COMPITI CONNESSI DI CUI ALL' ARTT. 27 , COMMI 01 E 05 , DELLA LEGGE N. 142/90 ;
 - G) PROPORRE AL CONSIGLIO, CHE DELIBERA NELLA STESSA SEDUTA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI LA REVOCA, SU SUA

INIZIATIVA, DI ASSESSORI O LA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA;

H) VIETARE L'ESIBIZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 79 , COMMA 02 , LETT. A) DEL PRESENTE STATUTO;

I) RAPPRESENTARE IN GIUDIZIO IL COMUNE SIA ESSO ATTORE O CONVENUTO ED ESERCITARE LE AZIONI POSSESSORIE E CAUTELARI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

J) INDIRE E PRESIDERE LE CONFERENZE DEI SERVIZI DI CUI ALL' ARTT. 118 DEL PRESENTE STATUTO;

K) IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI PIU' GRAVI DELLA CENSURA, SENTITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

L) SOSPENDERE, NEI CASI D'URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI;

M) STIPULARE I CONTRATTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA, QUANDO ESSI VENGONO ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE;

N) ASSICURARE L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA MUNICIPALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

O) INDIRE I REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

P) SOTTOSCRIVERE CON IL SEGRETARIO COMUNALE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;

Q) RILASCIARE ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

R) EMANARE I REGOLAMENTI COMUNALI PROVVEDENDO ALLO LORO OSSERVANZA;

S) ADEMPIERE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI;

T) VIGILARE SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE;

U) FIRMARE GLI ATTI AMMINISTRATIVI ESTERNI AVENTI CONTENUTO DISCREZIONALE E GLI ATTI GENERALI;

V) LIQUIDARE LE SPESE NELL'AMBITO DELLO STANZIAMENTO IMPEGNATO CON PREVENTIVA DELIBERAZIONE;

W) APPROVARE E LIQUIDARE GLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AD APPALTI GIA' FORMALIZZATI.

03. IL SINDACO EMANA ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI.

04. NELLE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE IL SINDACO EMANA, ALTRESI', ORDINANZE PER MISURE ECCEZIONALI, RELATIVE A SITUAZIONI PROVVISORIE DI URGENTE NECESSITA'. QUALORA SIANO STATI PREVIAMENTE APPROVATI PIANI O PROGRAMMI PER L'EMERGENZA, L'ORDINANZA SI ATTIENE AGLI STESSI, MOTIVANDO LE EVENTUALI DIFFORMITA'.

05. IL SINDACO PROVVEDE, INOLTRE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI CON LE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

06. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 30 , COMMA 03 , LETT. L) O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, PROVVEDE ALLE NOMINE CON PROPRIO ATTO DA COMUNICARE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

07. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL' ARTT. 11 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON D.P.R. 10.01.1957 , N. 03 .

08. IL SINDACO CHE RICUSI DI GIURARE NEI TERMINI PRESCRITTI O CHE NON GIURI ENTRO IL TERMINE DI UN MESE DALLA COMUNICAZIONE DELLA ELEZIONE, SALVO IL CASO DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO, SI INTENDE DECADUTO DALL'UFFICIO.

ART. 64 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE ALLE ATTIVITA' INDICATE DEL COMMA 01 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 142/90 ALLE QUALI PROVVEDONO GLI UFFICI E SERVIZI NELL'AMBITO DELLA RISPETTIVA COMPETENZA.

02. ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE I GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE IMPARTITO IL SINDACO PROVVEDE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 65 - DELEGATI NELLE BORGATE O FRAZIONI

01. NELLE BORGATE O FRAZIONI, LONTANE DAL CAPOLUOGO O CHE PRESENTANO DIFFICOLTA' DI COMUNICAZIONI CON ESSO O ALLE QUALI LA REGIONE ABBA RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI AVER PATRIMONIO O SPESE SEPARATE, IL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA, PUO' DELEGARE LE SUE FUNZIONI, IN ORDINE DI PREFERENZA, AD UN ASSESSORE, AD UN CONSIGLIERE O AD UN ELEGGIBILE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, RESIDENTE NELLE BORGATE O FRAZIONI. E' FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 38 , COMMA 06 , DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

02. L'ATTO DI DELEGAZIONE SPECIFICA I POTERI DEI DELEGATI, I QUALI SONO TENUTI A PRESENTARE, ANNUALMENTE, UNA RELAZIONE AL SINDACO SULLE CONDIZIONI E SUI BISOGNI DELLE BORGATE O FRAZIONI E DI ESSA VIENE DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE E AL PREFETTO.

03. ALLA STESSA STREGUA SARANNO COMUNICATE LE REVOCHE E LE MODIFICAZIONI DELLE DELEGAZIONI RILASCIATE.

04. PER LO SCOPO PUO' ESSERE DISPOSTO DALLA GIUNTA L'APERTURA DI UFFICI COMUNALI PERIFERICI A SUPPORTO DEI DELEGATI DEL PRESENTE ARTICOLO E LIMITATAMENTE AD ALCUNI GIORNI ALLA SETTIMANA.

TITOLO 05

PARTECIPAZIONE POPOLARE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 66 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE SOSTIENE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO, QUALI STRUMENTI DI FORMAZIONE DEI CITTADINI.

02. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL COMUNE:

- A) SOSTIENE LE ATTIVITA' ED I PROGRAMMI DELL'ASSOCIAZIONISMO, ANCHE MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI PER LA LORO ATTUAZIONE;
 - B) GARANTISCE LA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELLE LIBERE FORME C ASSOCIATIVE NEGLI ORGANISMI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE ISTITUITI DAL COMUNE STESSO;
 - C) METTE A DISPOSIZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE LE STRUTTURE E IL PERSONALE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI, SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 120 DEL PRESENTE STATUTO;
 - D) AFFIDA AD ASSOCIAZIONI E A COMITATI APPOSITAMENTE COSTITUITI L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI. NEL CASO DI ASSEGNAZIONI DI FONDI, IL RENDICONTO E' APPROVATO DALLA GIUNTA.
03. I RAPPORTI TRA LE FORME ASSOCIATIVE ED IL COMUNE SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 67 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA', ALL'ESERCIZIO DELLE RELATIVE FUNZIONI ED ALLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI.
02. A TAL FINE PROMUOVE:
- A) ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, ANCHE SU BASE DI FRAZIONE E DI ZONA;
 - B) IL COLLEGAMENTO DEI PROPRI ORGANI CON GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DI FRAZIONE E DI ZONA;
 - C) LE ASSEMBLEE DI FRAZIONE E DI ZONA SULLE PRINCIPALI QUESTIONI SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEGLI ORGANI COMUNALI;
 - D) LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI EDI ASSEMBLEE, METTENDO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI CHE NE FACCIANO RICHIESTA, STRUTTURE O SPAZI IDONEI.
03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO AVERE LA FORMA DI COMITATI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI SERVIZI, CONSULTE O COMITATI PER SETTORE, PER SPECIFICI PROBLEMI O SITUAZIONI LOCALI.

ART. 68 - ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO DI PARTECIPAZIONE, CON FINALITA' GENERALI, ALLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA. L'ORGANO E' COMPOSTO DALL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLE DIVERSE ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO, CHE CHIEDONO DI PARTECIPARVI, PREVIO DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE, DELLO STATUTO, DELL'ELENCO DEI SOCI IN MISURA NON INFERIORE A 10 PERSONE, DELLE GENERALITA' DEL PRESIDENTE E DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO, NONCHE' DEL FINE NON DI LUCRO CHE LE ASSOCIAZIONI PERSEGUONO.
02. DELL'ASSEMBLEA POSSONO FAR PARTE I RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI PARROCCHIALI E DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA NEL RISPETTO DEL PRECEDENTE COMMA, NONCHE' I RAPPRESENTANTI DELLE LOCALI SCUOLA MEDIA E DIREZIONE DIDATTICA E DEI PARTITI POLITICI AVENTI UNA STRUTTURA FUNZIONALE OPERANTE IN LOCO RICONOSCIUTA DALLE RISPETTIVE SEGRETERIE PROVINCIALI.
03. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI TALE ORGANISMO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA

AUTOGESTIONE, DELLA PARITETICITA' DEI RAPPRESENTANTI E DEL CARATTERE PERMANENTE DELL'ASSEMBLEA.

04. L'ORGANISMO DI PARTECIPAZIONE HA IL DIRITTO DI ASSUMERE TUTTE LE INFORMAZIONI SULLO STATO DEGLI ATTI, DI INTERVENIRE NEI PROCEDIMENTI CHE LO INTERESSANO E DI FORNIRE AUTONOMAMENTE PROPOSTE, PARERI SUGGERIMENTI, RILIEVI TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE AMMINISTRAZIONE DEGLI INTERESSI LOCALI.

05. COMPETE ALL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI:

A) DIBATTERE PROBLEMATICHE DI INTERESSE GENERALE, FORMULANDO RACCOMANDAZIONI;

B) ESAMINARE QUESTIONI SOTTOPOSTE DALL'AMMINISTRAZIONE, IVI OBBLIGATORIAMENTE COMPRESI IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO ED IL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE, ESPRIMENDO PARERI;

C) PRENDERE ANNUALMENTE IN ESAME L'ANDAMENTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ESPRIMENDO VALUTAZIONI, ARTICOLATE IN FORMA DI PLAUSO, CONSENSO, DISSENSO, CENSURA;D) DESIGNARE IA ROSA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO.

ART. 69 - FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE, ISTANZE, PETIZIONI PROPOSTE

01. IL COMUNE ORGANIZZA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ANCHE IN FORME DIFFERENZIATE ED ARTICOLATE. LE FORME DELLA CONSULTAZIONE DEVONO GARANTIRE IN OGNI CASO LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DEI PARTECIPANTI. GLI ORGANI COMUNALI POSSONO PROMUOVERE FORME DI CONSULTAZIONE OGNI VOLTA CHE LO RITENGANO OPPORTUNO.

02. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI ALLE QUALI VIENE DATA RISPOSTA SCRITTA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DAL LORO RICEVIMENTO. IL SINDACO, IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO RILEVANZA, PUO' INSERIRE LE QUESTIONI SOLLEVATE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL COMPETENTE ORGANO COMUNALE CONVOCATA DOPO LA SCADENZA DI DETTO TERMINE.

03. IL SINDACO E', ALTRESI', TENUTO AD INSERIRE NEL PREDETTO ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI ALLE QUALI NON SIA STATA DATA RISPOSTA SCRITTA NEL TERMINE DI 30 GIORNI.

04. LE FORME ASSOCIATIVE POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI AL SINDACO E ALLA GIUNTA SUI PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE. LE RICHIESTE SONO TRASMESSE AL SINDACO CHE RISPONDE NELLE STESSE FORME PREVISTE PER LE INTERROGAZIONI.

ART. 70 - CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, I CITTADINI NELLE LORO FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI E L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI.

02. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE O DI VARIANTI GENERALI DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO.

03. IL REGOLAMENTO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE CHE NON PUO' AVRA' LUOGO IN COINCIDENZA CON CONSULTAZIONI ELETTORALI E DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 71 - DIRITTO DI PETIZIONE

01. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA GIUNTA MUNICIPALE E AL SINDACO PER CHIEDERE I PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.
02. LA GIUNTA DECIDE SULLA RICEZIONE ED AMMISSIBILITA' DELLE PETIZIONI.
03. IL REGOLAMENTO INTERNO STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

ART. 72 - INTERROGAZIONI

01. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA MUNICIPALE E AL SINDACO SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.
02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 73 - DIRITTO D'INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.
02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN VENTESIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.
03. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:
 - REVISIONE DELLO STATUTO;
 - TRIBUTI, TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI, BILANCI E CONTABILITA';
 - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
 - DESIGNAZIONI E NOMINE;
 - PERSONALE DEL COMUNE E DELLE AZIENDE SPECIALI;
 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE;
 - MATERIE NELLE QUALI IL CONSIGLIO DEVE ESPRIMERSI ENTRO TERMINI STABILITI DALLA LEGGE;
 - OGGETTI SUI QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE O LA GIUNTA MUNICIPALE HANNO GIA' ASSUNTO DELIBERAZIONI CON CONSEGUENTI IMPEGNI FINANZIARI SUL BILANCIO O DA CUI SONO DERIVATI RAPPORTI CON TERZI.
04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.
05. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. A TAL FINE I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO O DELLO SCHEMA, DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 74 - PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. LA COMMISSIONE CONSILIARE O, SE NON ISTITUITA, LA GIUNTA, ALLA QUALE IL PROGETTO D'INIZIATIVA POPOLARE VIENE ASSEGNATO, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI.

02. IL CONSIGLIO E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA D'INIZIATIVA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

03. OVE IL CONSIGLIO NON VI PROVVEDA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, CIASCUN CONSIGLIERE HA FACOLTA' DI CHIEDERE IL PASSAGGIO ALLA VOTAZIONE FINALE, ENTRO TRENTA GIORNI.

04. SCADUTO QUEST'ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 75 - AZIONE REFERENDARIA

01. IL REFERENDUM E' VOLTO A REALIZZARE IL RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. IL COMUNE NE FAVORISCE L'ESPERIMENTO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE.

03. SONO AMMESSI SOLTANTO REFERENDUM CONSULTIVI.

ART. 76 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE, FRA LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. IL REFERENDUM E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 73 DEL PRESENTE STATUTO.

03. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI ALMENO 400 ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

04. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM RICHIESTO NELLA FATTISPECIE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA - LETT. B) , DECIDE IL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

05. IL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', L'IPOTESI DI ACCORPAMENTO DI PIU' REFERENDUM E STABILISCE LE CARATTERISTICHE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE IL NUMERO DELLE SEZIONI ELETTORALI, CHE PUO' ESSERE DIVERSO DA QUELLO STABILITO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, LA COMPOSIZIONE E I COMPITI DELL'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM, LA PUBBLICITA' E LA PROPAGANDA.

ART. 77 - DISCIPLINA DEL REFERENDUM

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PRIMA DI PROCEDERE ALLA APPROVAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA, PUO' DELIBERARE, ANCHE SU RICHIESTA DI ALMENO 400 ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, L'INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI INTERESSANTI DI NORMA TUTTO IL CORPO ELETTORALE.

02. CON DELIBERAZIONE MOTIVATA E SULLA BASE DI CRITERI DI IMPARZIALITA' ED OBIETTIVITA', LA CONSULTAZIONE PUO', ESSERE LIMITATA AD UNA PARTE DETERMINATA DEL CORPO ELETTORALE.

03. LA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE INDICE IL REFERENDUM CONSULTIVO DEVE INDICARE IL QUESITO IN MANIERA CHIARA, SEMPLICE ED UNIVOCA.

04. I REFERENDUM CONSULTIVI POSSONO ESSERE EFFETTUATI NON PIU' DI UNA VOLTA L'ANNO, NEL PERIODO COMPRESO TRA L' 01 MARZO ED IL 30 LUGLIO. LA DATA DI EFFETTUAZIONE E' INDICATA CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO, DA EMANARSI ENTRO IL 28 FEBBRAIO, IN BASE ALLA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA 01 . NON POSSONO ESSERE PROPOSTI REFERENDUM CONSULTIVI, NE' POSSONO ESSERE RICEVUTE LE RELATIVE RICHIESTE NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. IN OGNI CASO I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO. DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE INDETTO REFERENDUM COSI' COME DECADONO QUELLI NON ANCORA EFFETTUATI.

06. LA VOTAZIONE PER IL REFERENDUM SI SVOLGE A SUFFRAGIO UNIVERSALE CON VOTO DIRETTO, LIBERO E SEGRETO.

07. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE ALLA DATA DEL DECRETO DI INDIZIONE DEL REFERENDUM DA PARTE DEL SINDACO FATTO SALVO QUANTO INDICATO AL COMMA 02 DEL PRESENTE ARTICOLO.

08. PER LA COSTITUZIONE DEI SEGGI E DEGLI UFFICI ELETTORALI, PER QUANTO NON PREVISTO DALLO STATUTO, SI APPLICANO LE NORME STATALI VIGENTI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE DELLE COMPETENZE E DELLE FUNZIONI DALLA LEGGE STESSA ASSEGNATE AL MINISTERO DELL'INTERNO.

09. I CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI SONO CONSEGNATI AGLI ELETTORI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DI CUI AL COMMA 04 . I CERTIFICATI NON RECAPITATI AL DOMICILIO DEGLI ELETTORI E I DUPLICATI POSSONO ESSERE RITIRATI PRESSO L'UFFICIO COMUNALE DAGLI ELETTORI STESSI A DECORRERE DAL TRENTACINQUESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DI DETTO PROVVEDIMENTO.

10. IN CIASCUNA SEZIONE E' COSTITUITO UN UFFICIO ELETTORALE COMPOSTO DI UN PRESIDENTE, DI TRE SCRUTATORI, DI CUI, UNO, DESIGNATO DAL PRESIDENTE, ASSUME LE FUNZIONI DI VICEPRESIDENTE E DI UN SEGRETARIO.

11. ALLE OPERAZIONI DI VOTO EDI SCRUTINIO PRESSO I SEGGI, NONCHE' ALLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM, POSSONO ASSISTERE, OVE LO RICHIEDANO, UN RAPPRESENTANTE DI OGNUNO DEI GRUPPI CONSILIARI ED UN RAPPRESENTANTE DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM. ALLE DESIGNAZIONI DEI PREDETTI RAPPRESENTANTI PROVVEDE PERSONA MUNITA DI MANDATO DEL CAPOGRUPPO CONSILIARE O DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM, AUTENTICATO NEI MODI DI LEGGE.

12. LE SCHEDE PER IL REFERENDUM, DI CARTA CONSISTENTE DI TIPO UNICO, SONO PREDISPOSTE DALLA GIUNTA COMUNALE E CONTENGONO IL QUESITO FORMULATO NELLA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA 03 , LETTERALMENTE TRASCRITTO A CARATTERI CHIARI E LEGGIBILI.

13. L'ELETTORE VOTA TRACCIANDO CON LA MATITA UN SEGNO SULLA RISPOSTA DA LUI PRESCELTA E, COMUNQUE, NEL RETTANGOLO CHE LA CONTIENE.

14. PRESSO IL DIFENSORE CIVICO E, IN MANCANZA, PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, E' COSTITUITO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DI CUI AL COMMA 04 , L'UFFICIO COMUNALE PER IL

REFERENDUM, COMPOSTO DA DUE GARANTI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTO LIMITATO ALL'INTERNO DI ALMENO DIECI NOMINATIVI PROPOSTI DAL DIFENSORE CIVICO STESSO O, IN MANCANZA, DALLA ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI. IL CONSIGLIO NOMINA ANCHE DUE GARANTI SUPPLEMENTI PER SOSTITUIRE I PRIMI IN CASO DI IMPEDIMENTO. L'UFFICIO COMUNALE PER IL IL REFERENDUM E' PRESIEDUTO DAL DIFENSORE CIVICO O, IN MANCANZA, DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO. LE FUNZIONI DI SEGRETARIO SONO ESERCITATE DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA UN DIPENDENTE COMUNALE DESIGNATO DAL SEGRETARIO.

15. L'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM, SULLA BASE DEI VERBALI DI SCRUTINIO TRASMESSI DALLE SEZIONI, PROCEDE, IN PUBBLICA ADUNANZA, ALL'ESAME E ALLA DECISIONE DEI RECLAMI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO, AL RIESAME DEI VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI, ALL'ACCERTAMENTO DEL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO E DEI VOTANTI E, QUINDI, ALLA SOMMA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI, DI QUELLI FAVOREVOLI E DI QUELLI CONTRARI ALLA PROPOSTA SOTTOPOSTA AL REFERENDUM.

16. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' APPROVATO, SE ALLA VOTAZIONE HA PARTECIPATO ALMENO LA META' PIU' UNO DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO E SE E' RAGGIUNTA SU DI ESSO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

17. L'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM CONCLUDE LE OPERAZIONI PROCEDENDO ALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM.

18. L'ESITO DEL REFERENDUM E' RESO NOTO ALLA CITTADINANZA DAL SINDACO CON APPOSITO AVVISO DA PUBBLICARSI ENTRO 10 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI.

19. PER LA RACCOLTA DELLE FIRME NECESSARIE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM, DEBONO ESSERE USATI APPOSITI MODULI FORNITI DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E VIDIMATI DAL SINDACO. SU TALI MODULI DEVE ESSERE INDICATO, A CURA DEI PROMOTORI, IL QUESITO DA SOTTOPORRE A REFERENDUM. IN CALCE ALLA FORMULA I MODULI DEVONO INDICARE I NOMI DEI PROMOTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, IN NUMERO NON INFERIORE A 400 . LA RICHIESTA DI REFERENDUM NON PUO' ESSERE PRESENTATA SU MODULI VIDIMATI DA OLTRE 06 MESI. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO, PER LA RACCOLTA DELLE FIRME SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 04 E 05 DELLA LEGGE REGIONALE 05.04.80 , N. 18 , INTENDENDO SOSTITUITE ALLE PAROLE "PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE" LE PAROLE "SEGRETERIA COMUNALE" .

ART. 78 - EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. SE L'ESITO DEL REFERENDUM E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 30 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

02. IN TAL CASO LE DECISIONI DELL'ORGANO NON POSSONO DISCOSTARSI NELLA SOSTANZA DALLA INDICAZIONE CONSULTIVA.

03. OVE IL CONSIGLIO COMUNALE RITENGA DI NON ADERIRE AL PARERE ESPRESSO DALLA POPOLAZIONE SULLA QUESTIONE OGGETTO DEL REFERENDUM, DEVE ESPRESSAMENTE PRONUNCIARSI CON UNA DELIBERAZIONE CONGRUAMENTE MOTIVATA E A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. ENTRO LO STESSO TERMINE, SE L'ESITO E' STATO NEGATIVO, IL SINDACO HA FACOLTA' DI PROPORRE UGUALMENTE AL CONSIGLIO LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

05. IL CONSIGLIO ADOTTA I PROVVEDIMENTI CHE RITIENE OPPORTUNI IN CONSIDERAZIONE ANCHE DELLA RILEVANZA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE E DELLO SCARTO REALIZZATOSI NEI CONTRAPPOSTI RISULTATI COMPLESSIVI.

ART. 79 - DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA E L'IMPARZIALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' GARANTITO AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE O DI INTERESSI DIFFUSI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE E DEGLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI O SOTTOPOSTE ALLA VIGILANZA DEL COMUNE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORME LEGISLATIVE DELL'ORDINAMENTO STATALE E DALLO SPECIFICO REGOLAMENTO COMUNALE.

02. NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTENUTO DEL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO VIENE DISPOSTO CHE:

A) TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE PER ESPRESSA PREVISIONE DI NORME GIURIDICHE O PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 06 , IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE;

B) ANCHE IN PRESENZA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, IL SINDACO DEVE GARANTIRE AI SOGGETTI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI;

C) IL SINDACO HA FACOLTA' DI DIFFERIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. NON E' COMUNQUE AMMESSO L'ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTRONICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DI CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE DALLA STESSA UTILIZZATI AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.04. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I LIMITI INDICATI DAL REGOLAMENTO. L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO. IL RILASCIO DI COPIE E' SUBORDINATO SOLTANTO AL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI MATERIA DI BOLLO, NONCHE' I DIRITTI DI RICERCA, DI VISURA E DI SEGRETERIA.

05. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA E DEVE RIGUARDARE DOCUMENTI FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DA QUESTA DETENUTI STABILMENTE.

06. IL REGOLAMENTO ASSICURA AI CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE; DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI SALVO QUANTO INDICATO AL PRECEDENTE COMMA 04 ; INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI; DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

07. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO ELA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO AMMESSI SOLTANTO NEI CASI E NEI LIMITI STABILITI DAL PRESENTE ARTICOLO.

08. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, IL COMUNE ASSICURA L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI.

09. LE AZIENDE E GLI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE O SOTTOPOSTI ALLA SUA VIGILANZA HANNO L'OBBLIGO DI UNIFORMARE LA LORO ATTIVITA' A TALI PRINCIPI.

TITOLO 06

DIFENSORE CIVICO

ART. 80 - DIFENSORE CIVICO

01. CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE, ADOTTATA PREVIO PARERE OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, DOVRA' ESSERE ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. LA NOMINA, LE FUNZIONI ED I CAMPI DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE ARTICOLO E DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

03. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE IL RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI O SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL COMUNE, SEGNALANDO AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI NEI CONFRONTI DEI CITTADINI, PROPONENDO, SE DEL CASO, I RIMEDI RELATIVI.

04. IL DIFENSORE CIVICO ASSOLVE LE PROPRIE FUNZIONI CON PROBITA', ONESTA', INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA'.

05. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTA DI INTERVENTO AL DIFENSORE CIVICO.

06. LA MATERIA DEL PUBBLICO IMPIEGO NON PUO' COSTITUIRE OGGETTO DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

07. ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE ELETTA PERSONA PREFERIBILMENTE RESIDENTE NEL COMUNE, TRANNE IL CASO PREVISTO DALL'ULTIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, E CHE OFFRA GARANZIA DI OBIETTIVITA' E DI GIUDIZIO.

08. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DALLA GIUNTA MUNICIPALE, AI SENSI DEL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO, TRA I CANDIDATI PROPOSTI DALL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI AI SENSI DELL' ARTT. 68 , COMMA 05 , LETT. D) DEL PRESENTE STATUTO.

09. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA DOPO DUE VOTAZIONI, TENUTESI IN DUE DISTINTE SEDUTE, E' ELETTO NELLA TERZA SEDUTA CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

10. DURA IN CARICA CINQUE ANNI DECORRENTI DALLA DATA DELL'ELEZIONE E PUO' ESSERE RICONFERMATO UNA SOLA VOLTA.

11. IN OGNI CASO DURA IN CARICA FINO ALLA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO DA PARTE DEL SUCCESSORE.

12. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO:

- COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI COMPONENTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO; I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI I MEMBRI DEGLI ORGANI DI GESTIONE DELLE U.S.L. ;

- IL MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE;

- GLI AMMINISTRATORI DI ISTITUZIONI, SOCIETA' ENTI O CONSORZI CUI PARTECIPA IL COMUNE;

- GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA', IMPRESE, ENTI CONTROLLATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA COMUNALE O CONTROLLATI DAL COMUNE DA CONTRATTI D'OPERA O DA ESSO SOVVENZIONATI.

13. PER LA RIMOZIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA', SI APPLICANO LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE PER I CONSIGLIERI COMUNALI.

14. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DI QUALSIASI PUBBLICA FUNZIONE.

15. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, IL DIFENSORE CIVICO PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO COMUNALE" .

16. SVOLGE IL PROPRIO INCARICO IN PIENA INDIPENDENZA DAGLI ORGANI DEL COMUNE. HA DIRITTO DI ACCEDERE A TUTTI GLI ATTI DI UFFICIO E NON PUO' ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO AI SENSI DELL' ARTT. 24 , COMMA 04 DELLA LEGGE 07.08.90 , N. 241 ED E' TENUTO A SUA VOLTA AL SEGRETO D'UFFICIO SECONDO LE NORME DI LEGGE. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE E DEGLI ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE,

NONCHE' IL SEGRETARIO COMUNALE E I DIPENDENTI SONO TENUTI A FORNIRGLI LE INFORMAZIONI UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA.

17. PUO' ESSERE REVOCATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO SOLO PER GRAVI MOTIVI O RIPETUTE VIOLAZIONI DI LEGGE OVVERO PER ACCERTATA INADEMPIENZA. LA MOZIONE DI SFIDUCIA, DEBITAMENTE MOTIVATA, DEVE ESSERE PRESENTATA DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA E DEVE ESSERE APPROVATA CON LA STESSA MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA DESIGNAZIONE. IN CASO DI PERDITA DEI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTT. 53 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.

18. NEI CASI DI ABUSI, DISFUNZIONI, CARENZE, RITARDI, SU ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O ASSOCIAZIONI ENTI O SOCIETA' CHE ABBIANO UNA PRATICA IN CORSO, IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, GLI ENTI E LE AZIENDE DA ESSA DIPENDENTI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA COMUNALE, AFFINCHE' I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ABBIANO REGOLARE CORSO E, GLI ATTI TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

19. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE D'UFFICIO OGNI QUAL VOLTA RISCOVRA CASI ANALOGHI A QUELLI SEGNALATI CON ISTANZA.

20. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE NE ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE, INVIA:

- A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI;
- B) RELAZIONI DETTAGLIATE ALLA GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI DI NOTEVOLE RILIEVO O NEI CASI IN CUI RITENGA DI RICONTRARE GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITA' O NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI;
- C) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE, SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE, FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI O AZIENDE, OGGETTO DEL SUO INTERVENTO. LA RELAZIONE VIENE ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO UTILE;
- D) RELAZIONI E SEGNALAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE IN QUALSIASI MOMENTO PER CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE COMUNICAZIONE.

21. PUO' RENDERE PUBBLICI I RISULTATI DELLA PROPRIA ATTIVITA' NELLA FORMA CHE RITIENE PIU' IDONEA, CON L'OMMISSIONE DI RIFERIMENTI NOMINATIVI A PERSONE E SALVAGUARDANDO IL SEGRETO D'UFFICIO.

22. AL DIFENSORE CIVICO PUO' SPETTARE UNA INDENNITA' MENSILE IN MISURA NON SUPERIORE AD UN TERZO DI QUELLA PREVISTA PER IL SINDACO.

23. LE RISORSE FINANZIARIE, IL PERSONALE, LE STRUTTURE TECNICHE E GLI UFFICI A DISPOSIZIONE DEL DIFENSORE CIVICO SONO DETERMINATI CON SPECIFICO PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA.

24. IL COMUNE POTRA' PROMUOVERE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DEL CIRCONDARIO CONVENZIONI PER L'ISTITUZIONE DI UN DIFENSORE CIVICO COMUNE.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 81 - FINANZA LOCALE

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE, NELL'AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 82 - BENI COMUNALI

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

02. GLI USI CIVICI RESTANO REGOLATI DA LEGGI SPECIALI.

ART. 83 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA VERIDICITA', ANNUALITA', PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO, UNIVERSALITA' SPECIFICITA', INTEGRITA', PUBBLICITA' E UNITA'.

02. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

03. IL BILANCIO E I SUOI ALLEGATI DEVONO COMUNQUE ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA.

05. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTO.

06. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

07. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 84 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', DI AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E DEI CONTRATTI.

02. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

ART. 85 - SERVIZIO DI ECONOMATO

IL SERVIZIO DI ECONOMATO E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 86 - REVISIONE ECONOMICO E FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA UN REVISORE DEI CONTI CON FUNZIONI DI VERIFICA, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA.

02. IL REVISORE E' SCELTO AI SENSI DELL' ARTT. 57 , COMMA 02 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 . AD ESSO SI APPLICANO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA PREVISTE DELL' ARTT. 2399 DEL CODICE CIVILE. DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE, PUO' DEPOSITARE PROPOSTE E SEGNALAZIONI RIVOLTE AGLI ORGANI COMUNALI. HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

04. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO; ESERCITA, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

05. LA RELAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E' CORREDATA DI UNA PARTE ECONOMICA CHE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE. A TAL FINE IL REVISORE PUO' CHIEDERE ALLA GIUNTA CHE VENGANO EFFETTUATE VERIFICHE AI SENSI DELL' ARTT. 87 .

06. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI E ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RICONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 87 - CONTROLLO DELLA GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE DISPONE VERIFICHE PERIODICHE, ANCHE DI SINGOLI PROVVEDIMENTI, SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SULL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE.
02. LE VERIFICHE PERIODICHE HANNO LO SCOPO DI ACCERTARE:
 - A) LE STATO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI, PROGRAMMI , INTERVENTI DI CUI GLI ORGANISMI INDICATI AL COMMA 01 SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI;
 - B) I RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI RAGGIUNTI ED IL GRADO DI EFFICIENZA CONSEGUITO DAGLI ORGANISMI DI CUI AL COMMA 01 IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI ED AI TEMPI PREVISTI.
03. I RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE SONO COMUNICATI AL CONSIGLIO COMUNALE.
04. LA GIUNTA ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELLA AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

ART. 88 - SERVIZIO DI TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:
 - A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E RUOLI;
 - B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO;
 - C) IL PAGAMENTO ANCHE IN MANCANZA DI RELATIVI MANDATI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 10.11.1978 , N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08.01.79 , N. 03 .
02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 , NONCHE' DA APPOSITA CONVENZIONE.

TITOLO 08

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO 01 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 89 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA I COMPITI DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO E DI AMMINISTRAZIONE, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, ED I COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.
02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.
03. L'ATTIVITA' DI GESTIONE DI INFORMA A CRITERI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA', EFFICACIA ED EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
04. IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI E' ASSICURATO DALL'ORGANIZZAZIONE GERARCHICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE AL CUI VERTICE E' POSTO IL SEGRETARIO COMUNALE.

05. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI AL VERTICE DEI QUALI E' POSTO UN RESPONSABILE IN POSIZIONE DI APICALE.

06. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

07. GARANTISCE, INOLTRE, L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 90 - IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, FUNZIONARIO STATALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI.

02. PARTECIPA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, E' RESPONSABILE DELLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E CURA LA LORO ATTUAZIONE. OLTRE AL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 53 , DELLA LEGGE N. 142/90 , ESPRIME IL PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLE QUESTIONI SOLLEVATE NEL CORSO DI DETTE RIUNIONI.

03. IL RIPARTO DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE AL SEGRETARIO ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI E' DISCIPLINATO DA PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO ORGANICO E DI ORGANIZZAZIONE.

04. PUO' ROGARE, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE, I CONTRATTI NEI CASI I CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON INTENDA AVVALERSI DELL'OPERA DI UN NOTAIO.

05. SPETTANO AL SEGRETARIO, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, I SEGUENTI COMPITI:

A) L'EMANAZIONE, IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI, DI TUTTI GLI ATTI, COMPRESI QUELLI CHE IMPEGNANO LA AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, COSTITUENTI ESECUZIONE DI NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI EDI ATTI, PROGRAMMI E PIANI, COMPRESSE LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI E GLI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI. TALE ESECUZIONE HA LUOGO NEI CASI IN CUI L'ATTO HA NATURA VINCOLATA. SONO CONSIDERATI PRIVI DI DISCREZIONALITA' ANCHE GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE ASSUNTI SU PARERE VINCOLANTE DI COLLEGI INTERNI O GLI ATTI CONTENENTI SOLTANTO DISCREZIONALITA' TECNICA. L'EMANAZIONE DEGLI ATTI DISCREZIONALI RIMANE ATTRIBUITA AL SINDACO;

B) LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI;

C) LA PRESIDENZA DI TUTTE LE COMMISSIONI DI GARA O DI CONCORSO, COMPRESSE QUELLE PER LA AGGIUDICAZIONE DI APPALTI , ACQUISTI, FORNITURE E SOMMINISTRAZIONI;

D) L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO, DI CUI AI PRECEDENTI COMMI B) E C) ;

E) STIPULARE I CONTRATTI NELLE MATERIE SOTTRATTE ALLA SUA COMPETENZA DI ROGITO O CHE COMUNQUE SI INTENDANO AFFIDARE AL ROGITO DI UN NOTAIO. NEI CASI IN CUI IL SEGRETARIO COMUNALE SVOLGA LE FUNZIONI DI UFFICIALE ROGANTE, I CONTRATTI SARANNO STIPULATI DAL SINDACO;

F) L'EMANAZIONE DEGLI ATTI DELEGATI DAL CONSIGLIO, DALLA GIUNTA O DAL SINDACO;

- G) GLI ATTI PROPULSIVI, MEDIANTE ORDINI DI SERVIZIO, PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI SCATURENTI DALLA LEGGE O DA UN ATTO AMMINISTRATIVO O DA CONTRATTO;
- H) L'ESERCIZIO DEI POTERI E L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SPESA DI CUI ALL' ARTT. 58 , COMMA 04 , LETT. C) DEL PRESENTE STATUTO;
- I) LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI AL PERSONALE E L'IRROGAZIONE DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA;
- J) LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE, IN COLLABORAZIONE CON I RESPONSABILI DEI SERVIZI, SUI QUALI ESERCITA LE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 ;
- K) DIRIMERE I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA TRA GLI UFFICI;
- L) RIFERIRE AL SINDACO SU OGNI SITUAZIONE DI IRREGOLARITA' O DI DISFUNZIONE GESTIONALE;
- M) VIGILARE COSTANTEMENTE SUI SERVIZI ISTITUZIONALMENTE COMPETENTI ALLA SPECIFICA ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI PROVVEDIMENTI;
- N) L'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI NELLE QUALI ATTESTA LA COMPIUTEZZA IN SEDE DI ESPRESSIONE DEL PARERE DI LEGITTIMITA' RICHIESTO DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142/90 ;
- O) IL REGOLARE SVOLGERSI DELLE PROCEDURE CONSEGUENTI ALL'ASSUNZIONE DI ATTI DELIBERATIVI DA PARTE DEGLI ORGANI DI GOVERNO AFFINCHE' ACQUISTINO VALIDITA' GIURIDICA E PERSEGUINO EFFETTIVAMENTE I FINI INDICATI;
- P) EMANARE CIRCOLARI E DIRETTIVE DI APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE, STATUTARIE E REGOLAMENTARI;
- Q) SOTTOSCRIVERE LE LETTERE DI TRASMISSIONE E DI RISCONTRO IN PARTENZA DAL COMUNE PURCHE' NON CONTENGANO ENUNCIAZIONI DISCREZIONALI.
05. IL SEGRETARIO COMUNALE E' CAPO DEL PERSONALE AGLI EFFETTI DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI DEL D.P.R. 10.01.57 , N. 03 , APPLICABILE AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI PER EFFETTO DELLE NORME CONTENUTE DEL COMMA 09 DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 142/90. QUALE CAPO DEL PERSONALE CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 94
06. IL SEGRETARIO ESERCITA LE SUE FUNZIONI AVVALENDOSI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE A LUI SUBORDINATO.
07. PER LA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI E LA DISCIPLINA DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' SI APPLICANO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.
08. ABROGATO.

ART. 91 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO DISCIPLINA LA DOTAZIONE DEL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE.
03. IL REGOLAMENTO SI UNIFORMA AL PRINCIPIO PER I CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE E, PREVIA LORO ACCETTAZIONE, AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI ESAMINANO COLLEGIALMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULANO AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.
05. IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI REALIZZANO GLI OBIETTIVI INDICATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA.

ART. 92 - REGOLAMENTO DEL PERSONALE

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITO REGOLAMENTO LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' DELLE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
02. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLE FUNZIONI ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE STESSE ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA' A CAPO DELLE QUALI SONO PREPOSTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI.
03. TROVA APPLICAZIONE LA DINAMICA DEI CONTRATTI DEL COMPARTO DEGLI ENTI LOCALI.
04. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SARANNO DISCIPLINATI DAL NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO CHE VERRA' ADOTTATO ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO PER ADEGUARNE LE NORME A QUELLE DELLA LEGGE SULLE AUTONOMIE E STATUTO STESSO.
05. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE POTRA' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' E OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.
06. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRNE:
- A) LA DURATA CHE COMUNQUE NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;
 - B) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO;
 - C) LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.
07. IL REGOLAMENTO ORGANICO DI ORGANIZZAZIONE ELA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DOVRANNO TRA L'ALTRO DISCIPLINARE:
- A) L'ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITA' COMUNALE IN MODO QUANTO PIU' POSSIBILE OMOGENEO E FINALIZZATA A CONSEGUIRE ECONOMIA E VELOCITA' OPERATIVA;
 - B) L'OBBLIGO PER I RESPONSABILI DEI SERVIZI PRODUTTIVI A DOMANDA INDIVIDUALE DI COMPILARE A FINE ESERCIZIO IL RENDICONTO ECONOMICO DELLA ATTIVITA' SVOLTA;
 - C) L'ESIGENZA CHE AD OGNI PROGRAMMA, PROGETTO O INTERVENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, SI PROCEDA, CONTESTUALMENTE ALLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO, ALLA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA LORO REALIZZAZIONE, CUI FARE RIFERIMENTO E CHE RELAZIONI A RICHIESTA SULLO STATO ATTUATIVO DEGLI STESSI;
 - D) ABROGATO;
 - E) IL CONFERIMENTO ALLA PIANTA ORGANICA DI UNA CERTA ELASTICITA' NEL GIUNTA MUNICIPALE, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO, FORMULATA DOPO AVER ACQUISITO IL PARERE DELLA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI QUALIFICA APICALE, PUO' PROCEDERE A MODIFICHE CONSISTENTI IN SPOSTAMENTI, AGGREGAZIONI O DISAGGREGAZIONI TEMPORANEE O PERMANENTI

DI POSTI DI QUALIFICA NON SUPERIORE ALLA SETTIMA, A SECONDA DELLE NUOVE NECESSITA', PURCHE' SENZA AUMENTO DELL'ONERE COMPLESSIVO. TALE OPERAZIONE NON DEVE CONSIDERARSI VARIAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA;F)

L'ASSEGNAZIONE AL SEGRETARIO DEL POTERE DI INIZIATIVA DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE;

G) LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO COSTITUITE DA ESPERTI DI DOCUMENTATA FORMAZIONE E, SE DIPENDENTI PUBBLICI, DI QUALIFICA PARI O SUPERIORE A QUELLA DEL POSTO MESSO A CONCORSO. UN MEMBRO SARA' DI DESIGNAZIONE SINDACALE.

08. SONO IMMEDIATAMENTE OPERANTI LE FUNZIONI DI CUI ALLE LETTERE D) E)

F) G) DEL PRECEDENTE COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 93 - RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. A PRESCINDERE DALLA QUALIFICA FUNZIONALE E DALLA COLLOCAZIONE CONTRATTUALE, ESERCITA LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL DIPENDENTE CUI SIA DEMANDATA LA COMPETENZA ALL'UTILIZZO DI RISORSE UMANE E MATERIALI E LA DIREZIONE DI UN SERVIZIO AVENTE IMPUTAZIONE DI COMPETENZE, ANCHE DISOMOGENEE, SE PRIVO DI ARTICOLAZIONI INTERNE, E CHE E' RESPONSABILE DEL RISULTATO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE.

02. AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VA ASSICURATA LA NECESSARIA AUTONOMIA NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E NELL'UTILIZZO DI RISORSE E DI PERSONALE ALLO STESSO AFFIDATE.

03. I RESPONSABILI SONO INDIVIDUATI NELLE FIGURE APICALI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE IN CUI E' ARTICOLATA LA PIANTA ORGANICA DEL COMUNE.

04. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDE, IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE, IL SOGGETTO CHE NORMALMENTE LO SOSTITUISCE.

ART. 94 - CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. PER IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA STRUTTURA, PER FAVORIRNE L'ATTIVITA' PER PROGETTI E PROGRAMMI, E' ISTITUITA LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PRESIEDUTA DAL SEGRETARIO COMUNALE, ANCHE AI FINI DELLA SUA ATTIVITA' DI COORDINAMENTO.

02. NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE PREVISTE PER GLI ORGANI ELETTIVI, PER IL SEGRETARIO E PER I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ALLA CONFERENZA SPETTANO FUNZIONI PROPOSITIVE DI INDIRIZZO, CONSULTIVE, ORGANIZZATORIE, ISTRUTTORIE E ATTUATIVE.

03. IL FUNZIONAMENTO E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA VENGONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO ORGANICO.

ART. 95 - INCARICHI E TEMPO DETERMINATO

01. LA GIUNTA PUO' RICOPRIRE, MEDIANTE CONTRATTO E TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE, DI DIRITTO PRIVATO, POSTI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.

02. IL CONTRATTO, STIPULATO UNICAMENTE CON SOGGETTI FORNITI DI ADEGUATA ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, E COMUNQUE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI STUDIO E PROFESSIONALI RICHIESTI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, HA DURATA NON SUPERIORE A TRE ANNI ED E' RINNOVABILE.

03. L'INCARICO COMPORTA UNA RETRIBUZIONE ONNICOMPRESIVA COMMISURATA AL TIPO DI PRESTAZIONE OFFERTA, ALL'ORARIO COMPLESSIVO DI LAVORO, NONCHE' ALLA RESPONSABILITA' INERENTI ALLA FUNZIONE ESERCITATA. AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SI APPLICANO, IN QUANTO POSSIBILE, LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DIPENDENTI NON DI RUOLO.

04. PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO SONO ESTESE ALL'INTERESSATO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INCOMPATIBILITA' E LE RESPONSABILITA' PREVISTE PER I DIPENDENTI DI RUOLO DI CORRISPONDENTE POSIZIONE FUNZIONALE NONCHE' SALVA DIVERSA DISCIPLINA DEL CONTRATTO, QUELLE RELATIVE ALL'ORARIO DI LAVORO, AL CONGEDO ED AL DIVIETO DI PERCEPIRE INDENNITA'.

ART. 96 - COLLABORAZIONI ESTERNE

01. LA GIUNTA COMUNALE, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, E CON CONVENZIONI A TERMINE, PUO' CONFERIRE INCARICHI A ISTITUTI, ENTI, PROFESSIONISTI, ESPERTI PER L'ESECUZIONE DI PARTICOLARI INDAGINI, STUDI, LAVORI O PRESTAZIONI PROFESSIONALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I CRITERI DI SCELTA DEL SOGGETTO CUI VIENE CONFERITO L'INCARICO E INDIVIDUA GLI ELEMENTI ESSENZIALI DA PREVEDERE NELLA CONVENZIONE.

03. IN OGNI CASO LA CONVENZIONE DOVRA' CONTENERE QUALI ELEMENTI ESSENZIALI: LE MODALITA' DI ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE, LE PENALITA', I TEMPI DI ESECUZIONE E DI PAGAMENTO.

ART. 97 - COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 98 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. I SERVIZI PUBBLICI LOCALI SONO QUELLI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DEI BENI E ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE ED A PROMUOVERNE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. LA LORO GESTIONE, CHE AVVERRA', IN UNA DELLE FORME PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 99 , E' CARATTERIZZATA DA EFFICIENZA, TRASPARENZA DELLE DECISIONI, MASSIMA FUNZIONALITA' A MINOR COSTO E CORTESIA L'UTENTE.

ART. 99 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA

ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;B) A MEZZO DI CONSORZIO E DI CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO STESSO;
C) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
D) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE O MUNICIPALIZZATA ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
E) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE; A MEZZO DI SOCIETA', A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA DI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE FORME DI GESTIONE PRESCELTE.

ART. 100 - COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AD ENTI AZIENDE ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO GLI ARTT. 32 , COMMA 02 LETT. N) , E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142/90 .

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA.

05. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 101 - AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. LE PROPOSTE DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI SONO CORREDATE DA UN CURRICULUM, DAL QUALE RISULTANO LA SPECIFICA ESPERIENZA E PROFESSIONALITA' DEL CANDIDATO PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI E DALL'ACCETTAZIONE SOTTOSCRITTA DELLA CANDIDATURA.

05. L'AZIENDA E L'ISTITUZIONE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

06. NELL'AMBITO DELLA LEGGE, L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DEL COMUNE.

07. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

08. IL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE ESERCITA FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE E FORME DI CONTROLLO DEGLI UTENTI SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.

ART. 102 - VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALLA ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBONO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE SOCIETA' E AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

TITOLO 09

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 103 - PRINCIPI DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALL'ORDINAMENTO DEL COMUNE. ESSA DEVE RISPETTARE I PRINCIPI DELL'ECONOMICITA', RAPIDITA', EFFICACIA, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI SECONDO LE MODALITA' E LE PROCEDURE DETERMINATE NEI REGOLAMENTI COMUNALI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO, DELLA LEGGE 07.08.90 , N. 241 E DEI CRITERI DI CUI AL PRESENTE TITOLO.

ART. 104 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

01. APPOSITO REGOLAMENTO DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO L'UNITA' ORGANIZZATIVA E L'UFFICIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

02. IL SOGGETTO CUI E' ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' ISTRUTTORIA ESERCITA TUTTE LE ATTIVITA' E ASSUME OGNI INIZIATIVA PER LA CELERE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

03. IL COMUNE PROVVEDE A DARE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' ALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE AI SENSI DEL COMMA 01 .

04. IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA PROVVEDE AD ASSEGNARE A SE' O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO ALL'UNITA' STESSA LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE IL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE', EVENTUALMENTE, DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE. IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE DI RESPONSABILITA' E' SCRITTO E MOTIVATO.

05. FINO A QUANDO NON SIA STATA EFFETTUATA L'ASSEGNAZIONE DI CUI AL COMMA 04 , OPPURE QUALORA ESSA SIA STATA REVOCATA, E' CONSIDERATO RESPONSABILE DEL SINGOLO PROCEDIMENTO IL FUNZIONARIO PREPOSTO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA DETERMINATA A NORMA DEL REGOLAMENTO ORGANICO E DELLA PIANTA ORGANICA.

06. L'UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE ED IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE SONO COMUNICATI ALLE PARTI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

E, A RICHIESTA, A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE. NEL CASO DI RICHIESTA, L'EVENTUALE DINIEGO DEL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE MOTIVATO ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA STESSA. IN ASSENZA DI DINIEGO, LA RICHIESTA E' DA CONSIDERARSI ACCOLTA E LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO I SUCCESSIVI 10 GIORNI.

07. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

A) VALUTA, AI FINI ISTRUTTORI, LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE ED I PRESUPPOSTI RILEVANTI PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO;

B) ACCERTA D'UFFICIO I FATTI, DISPONENDO IL COMPIMENTO DEGLI ATTI A TAL FINE NECESSARI, E ADOTTA OGNI MISURA PER L'ADEGUATO E SOLLECITO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA. IN PARTICOLARE, PUO' RICHIEDERE LA RETTIFICA DI DICHIARAZIONI O ISTANZE ERRONEE O INCOMPLETE E PUO' ESPERIRE ACCERTAMENTI TECNICI ED ISPEZIONI ED ORDINARE ESIBIZIONI DOCUMENTALI;

C) PROPONE L'INDIZIONE AL SINDACO O AL SEGRETARIO COMUNALE DA QUESTI DELEGATO DELLE CONFERENZE DI SERVIZIO;

D) CURA LE COMUNICAZIONI, LE PUBBLICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI;

E) ADOTTA, OVE NE ABBA COMPETENZA IL PROVVEDIMENTO FINALE, OVVERO TRASMETTE GLI ATTI ALL'ORGANO COMPETENTE O AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ADOZIONE.

ART. 105 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO STESSO E' COMUNICATO, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 106 , AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI E A QUELLI CHE PER LEGGE DEBBONO INTERVENIRVI. OVE PARIMENTI NON SUSSISTONO LE RAGIONI DI IMPEDIMENTO PREDETTE, QUALORA DA UN PROVVEDIMENTO POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO

A SOGGETTI INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI, L'AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A FORNIRE LORO, CON LE STESSE MODALITA', NOTIZIA DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO.

02. NELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA 01 RESTA SALVA LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ADOTTARE, ANCHE PRIMA DELLA EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI, PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

ART. 106 - COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE A DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE.

02. NELLA COMUNICAZIONE DEBONO ESSERE INDICATI:

A) L'ORGANO COMPETENTE PER IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO;

B) L'OGGETTO DEL PROVVEDIMENTI PROMOSSI;

C) L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

D) L'UFFICIO DOVE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

03. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL COMMA 02 MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA', DI VOLTA IN VOLTA STABILITE.

04. L'OMISSIONE DI TALUNA DELLE COMUNICAZIONI PRESCRITTE PUO' ESSERE FATTA VALERE SOLTANTO DAL SOGGETTO NEL CUI INTERESSE LA COMUNICAZIONE E' PREVISTA.

ART. 107 - INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

01. QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DEL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

02. I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE HANNO DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL PROCEDIMENTO CON RICHIESTA MOTIVATA CHE DOVRA' COMUNQUE ESSERE VALUTATA PER ACCERTARNE L'ATTINENZA AGLI INTERESSI COINVOLTI.

03. IL SINDACO HA IL POTERE DI DICHIARARE TEMPORANEAMENTE E MOTIVATAMENTE SEGRETI, PER MOTIVI ATTINENTI ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, GRUPPI O IMPRESE, ATTI O DOCUMENTI NON SOTTRATTI ALL'ACCESSO.

ART. 108 - DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

01. I SOGGETTI DI CUI ALL' ARTT. 105 E QUELLI INTERVENUTI AI SENSI DELL' ARTT. 107 HANNO DIRITTO:

A) DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 107 ULTIMO COMMA DEL PRESENTE STATUTO;

B) DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

02. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 106 , 107 E 108 NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DEGLI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NONCHE' AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE LI REGOLANO.

ART. 109 - ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI

01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DELL' ARTT. 108 L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI E, IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.
02. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI E SONO STIPULATI PER ISCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI.
03. PRE SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RECEDE UNILATERALMENTE DALL'ACCORDO.
04. L'ATTO DI RECESSO VA CONGRUAMENTE MOTIVATO.

ART. 110 - PARERI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO, DEVE ESSERE ACQUISITO PREVENTIVAMENTE IL PARERE OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'.
02. I PARERI VANNO RESI IN FORMA ESPRESSA ESPLICITANDONE IL CONTENUTO E VANNO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE ALLEGANDOLI AL TESTO DELLA DELIBERAZIONE ORIGINALE DA CONSERVARSI AGLI ATTI.
03. I PARERI NEGATIVI VANNO SEMPRE MOTIVATI.
04. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO IL POTERE-DOVERE DI ESPRIMERE IN RELAZIONE ALLE PROPRIE COMPETENZE E CONOSCENZE E IN BASE ALLA QUALIFICA FUNZIONALE RICOPERTA E ALL'AMBITO DI AUTONOMIA AGLI STESSI ASSEGNATA.
05. ESSI RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI IN RELAZIONE A QUANTO INDICATO AL PRECEDENTE COMMA.
06. IL SEGRETARIO COMUNALE, RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, E' COMPETENTE A RICHIEDERE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI I PARERI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142/90 .
07. QUALORA IL SEGRETARIO RAVVISI, IN SEDE ISTRUTTORIA, CHE UN PARERE E' INCOMPLETO O INIDONEO, RINVIERA' L'ATTO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERCHE' LO ADEGUI E, OVE QUESTO NON PROVVEDA, LO FARA' COSTATARE NEL SUO PARERE E LO SEGNERA' ALL'AMMINISTRAZIONE.
08. IN CASO DI RIFIUTO INGIUSTIFICATO, IL SEGRETARIO COMUNALE SEGNERA' IL COMPORTAMENTO OMISSIVO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER I PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
09. LADDOVE LA DELIBERAZIONE NON COMPORTI ASPETTI TECNICI E CONTABILI, IL SEGRETARIO, RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ESPRIMERA' IL SOLO PARERE DI LEGITTIMITA' DANDO ATTO CHE QUELLI DI NATURA TECNICA E CONTABILE NON SONO PRESENTI PERCHE' NON CONNESSI CON IL CONTENUTO DELLA DELIBERAZIONE.
10. QUALORA DURANTE UNA SEDUTA SI MODIFICHINO LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, PRIMA DELL'ADOZIONE DELL'ATTO DOVRANNO ESSERE ACQUISITI I PARERI SULLA NUOVA PROPOSTA QUANDO ESSA COMPORTI MODIFICHE SOSTANZIALI RISPETTO A QUELLA INIZIALE.

11. IN TAL CASO IL SEGRETARIO, NELLA SUA ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE, DOVRA' DICHIARARE CHE LA DELIBERAZIONE NELLA NUOVA PROPOSTA NON PUO' ESSERE ADOTTATA DOVENDOSI PREVENTIVAMENTE ACQUISIRE I NUOVI PARERI FORMALIZZANDO LA SUA DICHIARAZIONE NEL TESTO DELLA DELIBERAZIONE OVE L'ORGANO RITENGA UGUALMENTE DI ASSUMERE IL PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO.

12. NON SONO SOTTOPONIBILI AI PARERI, SE NON A QUELLO DEL SEGRETARIO, GLI ATTI RELATIVI A:

A) LA CONVALIDA DEGLI ELETTI;

B) LA ELEZIONE DELLA GIUNTA;

C) LE DIMISSIONI, LA DECADENZA O LA REVOCA DELL'ASSESSORE E CONTEMPORANEA SUA SOSTITUZIONE;

D) LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI;

E) LA NOMINA E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI E AZIENDE;

F) LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA;

G) GLI ATTI DI NATURA SQUISITAMENTE POLITICA SEMPRE CHE NON COMPORTINO PER DICHIARAZIONE ESPRESSA, ASSUNZIONE DI IMPEGNI ED ONERI ANCHE INDIRECTAMENTE.

13. LE DELIBERAZIONI ADOTTATE IN DIFFORMITA', DEI PARERI CONTRARI ESPRESSI DAL SEGRETARIO E DAI RESPONSABILI DEGLI UFFICI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATE ENUNCIANDO I MOTIVI CHE INDUCONO L'ORGANO DELIBERANTE A DISATTENDERE GLI STESSI.

14. IL SEGRETARIO COMUNALE E, RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

15. QUALORA L'ATTO SIA PRIVO DELLA COPERTURA FINANZIARIA, ACCERTATA PREVENTIVAMENTE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTT. 111 , IL SEGRETARIO ED IL FUNZIONARIO PREPOSTO NON POTRANNO DARVI ESECUZIONE TRATTANDOSI DI DELIBERAZIONE NULLA DI DIRITTO E, COME TALE, GIURIDICAMENTE INESISTENTE.

16. SE LA DELIBERAZIONE VIENE ADOTTATA DISATTENDENDO I PARERI CONTRARI RESI IN SEDE ISTRUTTORIA, QUANDO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ESIGA CHE ALLA STESSA DEBBA ESSERE DATA ESECUZIONE DOVRA' IMPARTIRE NEL DISPOSITIVO L'ORDINE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA E ALL'UFFICIO COMPETENTE DI ATTUARLA.

17. IL SEGRETARIO ED IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOVRANNO RIFIUTARE L'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO NEL SOLO CASO IN CUI LE IRREGOLARITA' E LE ILLEGITTIMITA' EVIDENZIATE IN SEDE ISTRUTTORIA SIANO VIETATE DALLA LEGGE PENALE.

18. L'ESECUZIONE DI DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL' ARTT. 47 , ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 142/90 , VA ORDINATA ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA E ALL'UFFICIO COMPETENTE NE LI STESSI MODI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 16 .

ART. 111 - COPERTURA FINANZIARIA DELLE DELIBERAZIONI COMPORTANTI SPESA

01. L'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE DELIBERAZIONI COMPORTANTI SPESA, DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, PRESUPPONE LA REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO IN FORMAZIONE SUL PERTINENTE CAPITOLO DI BILANCIO SUL QUALE LA SPESA VIENE IMPUTATA E NEL QUALE DEVE SUSSISTERE LA DISPONIBILITA' DI FONDI NECESSARIA PER

ASSICURARE LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPORTO DELLA SPESA CONSEGUENTE ALLA DELIBERAZIONE.

02. L'ATTESTAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE NON RIGUARDA LA DISPONIBILITA' DI CASSA.

03. LA MANCATA ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA COMPORTA LA NULLITA' DI DIRITTO DELLA DELIBERAZIONE.

ART. 112 - PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

01. IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE, DA RENDERSI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, COMPORTA L'ACCERTAMENTO CHE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON PRESENTA IRREGOLARITA' RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITA' FISCALE E PROCEDURA DI SPESA DELL'ENTE.

ART. 113 - PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

01. IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA RENDERSI DA PARTE DEL DIPENDENTE CHE, IN POSIZIONE FORMALE O INFORMALE, HA LA RESPONSABILITA' EFFETTIVA DEL SERVIZIO INTERESSATO, VA INTESO IN RELAZIONE ALLA CORRETTEZZA E ALL'AMPIEZZA DELL'ISTRUTTORIA EFFETTUATA, ALL'IDONEITA' DELL'ATTO A PERSEGUIRE L'OBIETTIVO SPECIFICO CHE SI PROPONE, OLTRE CHE, PIU' IN GENERALE, GLI OBIETTIVI INDICATI DAGLI ORGANI POLITICI DELL'ENTE. ATTIENE, INOLTRE, ALLA VERIFICA DELLA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA TECNICA CHE REGOLA LA MATERIA OGGETTO DI DELIBERAZIONE.

02. IL PARERE PRESUPPONE L'ATTESTAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELLA DELIBERAZIONE PROPOSTA A TUTTE LE NORME DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA, ALLA COMPETENZA DELL'ENTE A SOSTENERE LA SPESA E, INFINE, IL PARERE DI CONGRUITA' DELLA SPESA.

03. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOVRA' ESPRIMERE IL PARERE ANCHE SULLA BASE DI INDICAZIONI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PARERE FORNITI DAI DIPENDENTI COLLOCATI IN POSIZIONE SOTTORDINATA.

04. NEL CASO NON SIA INDIVIDUATO DAGLI ATTI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO DALLA DELIBERAZIONE, SPETTERA' AL SEGRETARIO ASSEGNARE L'ISTRUTTORIA DELL'ATTO PROPOSTO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE ABBAIA ATTINENZA PER SIMILITUDINE ED ANALOGIA CON QUELLO INTERESSATO DALLA STESSA DELIBERAZIONE.

05. IN DIFETTO IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA POTRA' ESSERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE E CONOSCENZE.

06. NEL CASO NON SIANO RAVVISABILI ASPETTI SPECIFICAMENTE TECNICI NELLA DELIBERAZIONE DA ADOTTARE, DI CIO' VA DATO ATTO NELLA DELIBERAZIONE DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 114 - PARERE DI LEGITTIMITA'

01. IL PARERE DI LEGITTIMITA' DA RENDERSI DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 , COMMA 01 , DEVE ATTENERE A TUTTI GLI ASPETTI DELLA DELIBERAZIONE CHE RIENTRANO NELLE SUE SPECIFICHE COMPETENZE QUALI LA PROCEDURA, LA COMPETENZA DELL'ORGANO AD ASSUMERE L'ATTO E LA COMPETENZA DELLA SPESA DA PARTE DELL'ENTE E ALLA LEGITTIMITA' DI TUTTI I CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE PROPOSTA E QUINDI ANCHE IN MERITO ALLE IRREGOLARITA' CHE EGLI RILEVA NELLA SUA FORMAZIONE E NEGLI ATTI DI CORREDO.

02. IL PARERE DI LEGITTIMITA' E' RESO A CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA DELLA DELIBERAZIONE, DOPO CHE LA PROPOSTA RELATIVA SIA STATA CORREDATA DEI PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DELLA ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA OVE NECESSARIA.

03. IL PARERE DI LEGITTIMITA' NON ATTIENE A VALUTAZIONI DI ORDINE PRETTAMENTE TECNICO E CONTABILE CHE SONO RIMESSE AL PARERE DEI RESPONSABILI DEI RELATIVI SERVIZI.

04. QUALORA IL SEGRETARIO COMUNALE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, DISSENTA DAGLI ALTRI PARERI LO FARA' PRESENTE SIA IN SEDE ISTRUTTORIA SIA NEL SUO PARERE DI LEGITTIMITA'.

ART. 115 - SOGGETTI TENUTI ALL'ESPRESSIONE DEI PARERI

01. OLTRE AL SEGRETARIO COMUNALE E AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, TENUTI RISPETTIVAMENTE A RENDERE I PARERI DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' CONTABILE OLTRE ALL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA, I PARERI DI REGOLARITA' TECNICA SONO RESI DAI RESPONSABILI DEL SERVIZIO NELLE CUI COMPETENZE E' COMPRESA TOTALMENTE O PARZIALMENTE LA MATERIA O LE MATERIE OGGETTO DELLA PROPOSTA E CHE HA LA RESPONSABILITA' E DIREZIONE DEL SERVIZIO INTERESSATO CON IMPUTAZIONE DI COMPETENZE, ANCHE DISOMOGENEE SE PRIVO DI ARTICOLAZIONI INTERNE.02.

E' TENUTO ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE, INDIPENDENTEMENTE DALLA POSIZIONE DI INQUADRAMENTO ORGANICO E DALLA QUALIFICA FUNZIONALE RIVESTITA, IL DIPENDENTE A CUI COMPETE RISPONDERE DEI RISULTATI DELL'ATTIVITA' SULLA BASE DELLA SUA COLLOCAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE E DEI COMPITI ALLO STESSO AFFIDATI.

03. PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SI APPLICA L' ARTT.

93 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 116 - CONFLITTO DI INTERESSI NEI PARERI

01. NON ESISTE CONFLITTO DI INTERESSI NELL'ESPRESSIONE DEI PARERI OVE TRATTASI DI DELIBERAZIONE MERAMENTE ESECUTIVA O QUANDO SI PROCEDE ALLA APPLICAZIONE DI NORME CHE NON CONSENTONO ALCUN POTERE DISCREZIONALE NEMMENO DI NATURA TECNICA.

02. IN CASO CONTRARIO, OVE SI RAVVISI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL'

ARTT. 279 DEL T.U.L.C.P. 03.03.34 , N. 383 E DELL' ARTT. 21 DEL PRESENTE STATUTO, IL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E' RESO DAL SEGRETARIO COMUNALE NEI LIMITI DELLE SUE COMPETENZE E CONOSCENZE DANDO ESPRESSAMENTE ATTO DI CIO' NELLA DELIBERAZIONE.

03. NEL CASO IN CUI SI RAVVISI UN CONFLITTO DI INTERESSI NELL'ESPRESSIONE DEL PARERE DI LEGITTIMITA' DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, IL PARERE VA SEMPRE RESO CON L'OBBLIGO PER IL SEGRETARIO DI NON ESSERE PRESENTE ALLA RIUNIONE IN CUI SI DISCUTE DELLA DELIBERAZIONE E CON LA FACOLTA' DELL'ORGANO DI SOTTOPORRE L'ATTO AL CONTROLLO PREVENTIVO EVENTUALE DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL' ARTT. 45 , COMMA 01 , DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 117 - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

01. FATTA ECCEZIONE PER GLI ATTI NORMATIVI E PER QUELLI A CONTENUTO GENERALE, OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPRESI QUELLI

CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, LO SVOLGIMENTO DI PUBBLICI CONCORSI ED IL PERSONALE E' FORNITO DI MOTIVAZIONE.

02. LA MOTIVAZIONE INDICA I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI TECNICO-GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

03. QUALORA LE RAGIONI DELLA DECISIONE SIANO ESPRESSE MEDIANTE RINVIO AD ALTRO ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, QUEST'ULTIMO E' INDICATO IN MODO ESPRESSO E RESO DISPONIBILE.

04. IN OGNI PROVVEDIMENTO DA NOTIFICARE SONO INDICATI IL TERMINE E L'AUTORITA' CUI E' POSSIBILE RICORRERE.

ART. 118 - CONFERENZA DEI SERVIZI

01. QUALORA SIA OPPORTUNO EFFETTUARE L'ESAME CONTESTUALE DI PIU' INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI INIZIATIVA COMUNALE, IL SINDACO, NELLA SUA QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE IN GRADO DI CONTEMPERARE MEGLIO LE DIFFERENTI ESIGENZE, INDICE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI FACENDOSI ASSISTERE DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO.

02. LA CONFERENZA PUO' ESSERE INDETTA ANCHE QUANDO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEBBA ACQUISIRE INTESE, NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IN TAL CASO LE DETERMINAZIONI CONCORDATE NELLA CONFERENZA TRA TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERVENUTE TENGONO LUOGO DEGLI ATTI PREDETTI.

03. SI CONSIDERA ACQUISITO L'ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE LA QUALE, REGOLARMENTE CONVOCATA, NON ABBA PARTECIPATO ALLA CONFERENZA O VI ABBA PARTECIPATO TRAMITE RAPPRESENTANTI PRIVI DELLA COMPETENZA AD ESPRIMERE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA' SALVO CHE ESSA NON COMUNICHI AL SINDACO IL PROPRIO MOTIVATO DISSENSO ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONFERENZA STESSA OVVERO DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLE COMUNICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI ADOTTATE, QUALORA QUESTE ULTIME ABBIANO CONTENUTO SOSTANZIALMENTE DIVERSO DA QUELLE ORIGINARIAMENTE PREVISTE.

04. RESTA SALVO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 14 , COMMA 04 , DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

05. L'INDIZIONE E LA PRESIDENZA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI POSSONO ESSERE DAL SINDACO DELEGATE AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 119 - DELIBERAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE

01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE:

A) IL FINE CHE IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI, APPALTI DI OPERE DEVONO ESSERE IN REGOLA PRECEDUTI DA PUBBLICI INCANTI CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

ART. 120 - CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI

01. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SONO SUBORDINATI ALLA PREDETERMINAZIONE ED ALLA PUBBLICAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CRITERI E DELLE MODALITA' CUI L'AMMINISTRAZIONE DEVE ATTENERSI.

02. L'EFFETTIVA OSSERVANZA DI DETTI CRITERI E MODALITA' DEVE RISULTARE DAI SINGOLI PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 121 - MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE E DI PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DI CITTADINI AI SENSI DELLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 , N. 15 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

02. QUALORA L'INTERESSATO DICHIARI CHE FATTI, STATI E QUALITA' SONO ATTESTATI IN DOCUMENTI GIA' IN POSSESSO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROVVEDE D'UFFICIO ALL'ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI STESSI O DI COPIA DI ESSI.

03. PARIMENTI SONO ACCERTATI D'UFFICIO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO I FATTI, GLI STATI E LE QUALITA' CHE LA STESSA AMMINISTRAZIONE COMUNALE O ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A CERTIFICARE.

ART. 122 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROCEDIMENTI CHE CONSEGUONO OBBLIGATORIAMENTE AD UN'ISTANZA O CHE DEBONO ESSERE INIZIATI D'UFFICIO SONO CONCLUSI CON L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO.

02. IL TERMINE PER L'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE, SALVA DIVERSA STATUZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI, E' DI 60 (SESSANTA) GIORNI, DECORRENTI DALL'INIZIO D'UFFICIO DEL PROCEDIMENTO O DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA, SE IL PROCEDIMENTO E' AD ISTANZA DI PARTE.

03. LA RICHIESTA INTERLOCUTORIA DA PARTE DEGLI ORGANI O UFFICI COMUNALI INTERROMPE I TERMINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA CHE RIPRENDONO A DECORRERE DALLA DATA DI RICEVIMENTO DEGLI ATTI INTEGRATIVI O DEI CHIARIMENTI RICHIESTI QUALE RISULTA DALLA DATA DI ACQUISIZIONE AL REGISTRO PROTOCOLLO DEL COMUNE.

ART. 123 - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. LO STATUTO, LE DELIBERAZIONI, I REGOLAMENTI, LE ORDINANZE I MANIFESTI E GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO SONO AFFISSI ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALL'INIZIO DELLA PUBBLICAZIONE.

03. NEL CASO DI URGENZA LE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

04. LE SOLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL' ARTT. 47 , ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 142/90 , DEBBONO ESSERE TRASMESSE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ENTRO CINQUE GIORNI DALLA ADOZIONE, A PENA DI DECADENZA AI SENSI DELL' ARTT. 46 , COMMA 06 DELLA STESSA LEGGE N. 142/90 . NEL COMPUTO DEL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SI TIENE CONTO DEI GIORNI FESTIVI.

ART. 124 - FORME PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE CON FORME IDONEE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DIRETTIVE, PROGRAMMI, ISTRUZIONI, CIRCOLARI E DI OGNI ATTO CHE DISPONE IN GENERALE SULL'ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI, SUGLI OBIETTIVI, SUI PROCEDIMENTI, O NEL QUALE SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE O SI DETTANO DISPOSIZIONI PER LA LORO APPLICAZIONE.

02. SONO, ALTRESI', PUBBLICATE TUTTE LE INIZIATIVE DIRETTE A PRECISARE E A RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO DI ACCESSO.

TITOLO 10

FORME ASSOCIATIVE EDI COOPERAZIONE INTERSOGETTIVA

ART. 125 - FORME DI COLLABORAZIONE - PRINCIPI GENERALI

01. AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE DI MONTERUBBIANO, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E PER L'ESPLETAMENTO OTTIMALE DEI SERVIZI, INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PRINCIPIO ASSOCIATIVO E DI COOPERAZIONE.

02. A TAL FINE IL COMUNE DI MONTERUBBIANO SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, CON LA REGIONE, CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANCHE ATTRAVERSO CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, COSTITUZIONE DI CONSORZI, UNIONE DI COMUNI, ISTITUZIONE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE.

03. LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE SONO INDIRIZZATE ALLA GESTIONE COORDINATA DI UNO O PIU' SERVIZI, NONCHE' PREORDINATE ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI, ALLA FUSIONE CON ALTRI COMUNI CONTERMINI.

04. IL COMUNE COLLABORA CON LO STATO, CON LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E CON TUTTI GLI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI CHE HANNO POTERI DI INTERVENTO IN MATERIE INTERESSANTI LA COMUNITA' LOCALE, AL FINE DI ACCRESCERE IL NUMERO E LE QUALITA' DEI SERVIZI RESI ALLA POPOLAZIONE.

ART. 126 - CONVENZIONI

01. IL COMUNE DI MONTERUBBIANO, PER L'ESERCIZIO COORDINATO DI DETERMINATI SERVIZI O FUNZIONI, STIPULA CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA.

02. LA CONVENZIONE STABILISCE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 127 - IL CONSORZIO

01. PER LA GESTIONE DI QUEI SERVIZI CHE PER IL CARATTERE FUNZIONALE O PER LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI NECESSITANO DI UNA PARTICOLARE STRUTTURA GESTIONALE TECNICAMENTE ADEGUATA, IL COMUNE DI

MONTERUBBIANO PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO.

02. AL CONSORZIO SI APPLICANO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 , IN QUANTO COMPATIBILI.

03. LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO AVVIENE MEDIANTE L'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, DELLO STATUTO E DI UNA CONVENZIONE CHE DEVONO PREVEDERE LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO E LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CARICO DI CIASCUN ENTE.

04. IL COMUNE DI MONTERUBBIANO - FERMO RESTANDO IL NUMERO DEI PROPRI RAPPRESENTANTI STABILITO DALLO STATUTO CONSORZIALE - DOVRA' ESSERE RAPPRESENTATO NELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO NOMINATO TRA I CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA.

ART. 128 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL SINDACO, QUALORA LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO SPETTI AL COMUNE, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, ANCHE SU RICHIESTA DI UNO O PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA' IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. L'ACCORDO PUO' PREVEDERE PROCEDIMENTI DI ARBITRATO, NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.

03. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

04. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO ED E'

PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

05. L'ACCORDO, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PRODUCE GLI EFFETTI DELL'INTESA DI CUI ALL' ARTT. 81 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977 , N. 616 , E SEMPRE CHE VI SIA L' ESSENDO DEL COMUNE, DETERMINA LE EVENTUALI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUISCE LE CONCESSIONI EDILIZIE.

06. LA VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, NEI CASI DI CUI AL COMMA 01 , E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI, SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIEDUTO DAL SINDACO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI INTERESSATI, NONCHE' DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE O DAL PREFETTO NELLA PROVINCIA INTERESSATA, SE DELL'ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRAZIONI STATALI O ENTI PUBBLICI NAZIONALI.

ART. 129 - UNIONE DEI COMUNI

01. IL COMUNE DI MONTERUBBIANO, PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI, SI COSTITUISCE IN UNIONE CON I COMUNI CONTERMINI MEDIANTE L'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, DELL'ATTO

COSTITUTIVO E DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE.

02. LE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI, GLI ORGANI ED I SERVIZI DA UNIFICARE NONCHE' I RAPPORTI FINANZIARI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

03. L'ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE SONO APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE DAI SINGOLI CONSIGLI COMUNALI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. QUALORA SI PERVENGA ALLA FUSIONE DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE, DOVRA' ESSERE SENTITA LA POPOLAZIONE DEI COMUNI INTERESSATI A MEZZO REFERENDUM.

TITOLO 11

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 130 - FUNZIONE NORMATIVA

01. IL COMUNE, NELLE MATERIE NELLE QUALI HA COMPETENZE, HA POTESTA' NORMATIVA SECONDARIA.

02. LO STATUTO, I REGOLAMENTI, LE DELIBERAZIONI, I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI SONO ADOTTATI DAGLI ORGANI COMUNALI SECONDO LE LORO SPECIFICHE COMPETENZE.

03. LO STATUTO, I REGOLAMENTI, LE DELIBERAZIONI, LE ORDINANZE GENERALI E LE CONCESSIONI EDILIZIE VANNO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO.

ART. 131 - STATUTO COMUNALE

01. LO STATUTO E' FONTE PRIMARIA DELL'ORDINAMENTO COMUNALE NELL'AMBITO DEI PRINCIPI E NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142.

02. LA SUA ADOZIONE INTENDE SEGNARE L'INIZIO DI UNA PIU' RAZIONALE E TRASPARENTE GESTIONE DEGLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE, L'AVVIO DI UNA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE E FRUTTUOSA, SIA SINGOLA CHE ASSOCIATIVA, L'INSTAURAZIONE DI CONTROLLI TECNICI E POLITICI DELLA SOCIETA' AMMINISTRATA SULLA BASE DI UNA DIVERSA CONSIDERAZIONE DEL CITTADINO CHE DIVIENE IL RIFERIMENTO COSTANTE DI OGNI ATTIVITA' COMUNALE.

03. LE MODIFICHE STATUTARIE DEVONO ESSERE APPORTATE NEL RISPETTO DEL SUCCESSIVO ARTT. 134 .

ART. 132 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVO I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

02. SPETTA AI SINGOLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADOTTARE LE ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

TITOLO 12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 133 - APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. AI SENSI DELL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 , IL PRESENTE STATUTO E' APPROVATO SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E, RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E, IN TAL CASO, LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, IL PRESENTE STATUTO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

04. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

ART. 134 - MODIFICHE ALLO STATUTO

01. LE NORME INTEGRATIVE O MODIFICATIVE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LE INTEGRAZIONI O MODIFICHE SONO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. NELLA STESSA SEDUTA PUO' AVERE LUOGO UNA SOLA VOTAZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO NEL RISPETTO DELLE NORME CONTENUTE NEL PRECEDENTE ARTICOLO.

04. NESSUNA MODIFICA STATUTARIA DEVE ESSERE APPROVATA NEL SEMESTRE ANTEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO PREFETTIZIO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. L'APPROVAZIONE DI QUALSIASI MODIFICAZIONE AL TESTO DELLO STATUTO COMPORTA LA RIPRODUZIONE INTEGRALE DELL'INTERO TESTO STATUTARIO AGGIORNATO, COSI' DA CONSENTIRE A QUALSIASI CITTADINO L'IMMEDIATA E

FACILE PERCEZIONE DEL TESTO VIGENTE ANCORCHE' CORRELATO DA OPPORTUNE ANNOTAZIONI CON QUELLO ORIGINARIO.

ART. 135 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE SARANNO DELIBERATI ENTRO 180 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSO QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

03. LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DOVRANNO ESSERE DELIBERATE NEI TERMINI CHE SARANNO INDICATI NELLA LEGGE PER LA DISCIPLINA ORGANICA DELL'ORDINAMENTO, CONTABILE E FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI.

ART. 136 - NORMA TRANSITORIA

01. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 , IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI.